

## XXXVI.

## TORNATA DEL 5 MAGGIO 1890

## Presidenza del Presidente FARINI.

**Sommario.** — *Seguito della discussione del progetto di legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza — Parlano sull'art. 87 i senatori Ceneri, Rossi A., Miraglia, Auriti e Costa, relatore, ed il presidente del Consiglio — Votazione a scrutinio segreto, chiesta da dodici senatori, dell'emendamento per ripristinare nell'articolo suddetto il n. 2 del corrispondente articolo del progetto ministeriale — Risultato di non approvazione dell'emendamento — Dichiarazione del presidente del Consiglio.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 30 pom.

È presente il presidente del Consiglio, ministro dell'interno: intervengono successivamente i ministri della guerra, delle poste e dei telegrafi, e dei lavori pubblici.

Il senatore, segretario, CELESIA dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

**Seguito della discussione sul progetto di legge:**  
« Sulle istituzioni pubbliche di beneficenza »  
(N. 6).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Come il Senato ricorda, sabato fu iniziata la discussione dell'art. 87, sul quale fu svolto un emendamento presentato dai signori senatori Ellero, Alvisi, Cordova, Borelli, Marescotti, Colombini, Deodati, Pierantoni e Castagnola per la reintegrazione nell'articolo stesso del n. 2 del corrispondente articolo del progetto ministeriale, del quale numero l'Ufficio centrale proponeva la soppressione.

Il capoverso del quale i suddetti signori senatori propongono la reintegrazione è del tenore seguente:

« 2. Ai lasciti, legati ed opere pie di culto che non sieno più corrispondenti ad un bisogno della popolazione del luogo; ferme stanti le vigenti leggi relative agli enti ecclesiastici conservati e alle loro dotazioni, e mantenute le soppressioni o devoluzioni dalle leggi stesse ordinate ».

Su questa proposta do facoltà di parlare al senatore Ceneri.

Senatore CENERI. Signori senatori! La grave e interessante questione che ora ci occupa è una delle pochissime nelle quali il vostro Ufficio centrale si divide in maggioranza e minoranza.

Io fui e rimango colla minoranza, il cui voto era per il mantenimento nell'art. 87 del numero 2 del quale ora l'onor. signor presidente ha dato lettura.

Il voto della minoranza era dunque conforme all'emendamento proposto dal senatore Ellero e da altri onorevoli colleghi. E l'aver io votato

colla minoranza è appunto ciò che m'induce ad entrare ora in questa discussione.

Ultimo, e quasi nuovo fra voi, non posso certo avere la lusinga, o la pretesa, di guadagnare qualche voto colla mia povera parola; sarebbe una pretesa troppo superba e troppo inescusabile da parte mia. Ma spero troverete ben naturale che io, nel mantenere l'antico voto, dia le ragioni del mio dissenso dalla maggioranza dell'Ufficio centrale. Questo è per me una specie di debito di onore, al quale vengo ora a soddisfare come meglio io possa, facendo appello per brevi istanti alla vostra benevola attenzione.

E per prima cosa due punti m'interessa di porre fin d'ora fuori di contestazione.

Il primo è che questa disposizione che la maggioranza dell'Ufficio centrale vorrebbe soppressa e che noi desideriamo mantenuta, non è disposizione che offenda minimamente il sentimento religioso, non è disposizione che rechi violenza, che spiri intolleranza, che si informi al concetto di una violazione di quel grande principio della libertà di coscienza che fu tanto gravemente offeso da coloro, i quali adesso lo invocano a propria difesa; principio al quale noi fummo, siamo e saremo costantemente fedeli.

No, o signori senatori, non sarà certo con questa disposizione di legge mantenuta che si chiuderanno i tempi, che s'impedirà l'esercizio del culto, che si recherà offesa alla coscienza dei credenti.

I pensatori, che non accettano quelle che per loro sono illusioni, non vorranno osteggiare quelle che, pur illusioni, possono essere di conforto e di speranza ai miseri nei dolori della vita terrena.

No, o signori, questo punto è fuori di questione. Noi non rechiamo offesa al principio religioso.

Già i nomi dei firmatari dell'emendamento, i nomi della minoranza dell'Ufficio centrale, oso dire, lo stesso povero nome mio, e gli eloquenti discorsi che si sono pronunciati nell'ultima seduta dai sostenitori dell'emendamento, debbono dare arra e guarentigia che non si tratta di recare offesa al sentimento religioso. Riguardo a questo punto pertanto lo possiamo ammettere come inconcusso.

Il secondo punto, intorno al quale bastano

poche parole, perchè anch'esso ormai mi pare incontrovertibile, è quest'altro, relativo al diritto riconosciuto nel potere legislativo, di applicare il principio della trasformazione a tutti quei residui di vecchi tempi che non s'adattano più ai tempi moderni, ed (anche in tema toccante il culto) di applicarlo a tutto ciò che sa di superfluo per rivolgerlo agli scopi della beneficenza vera.

Senza entrare in discussioni astratte od accademiche, senza riandare tutto ciò che è scritto nei libri della sapienza romana, tutto ciò che è scritto negli stessi libri del diritto canonico che ammette queste trasformazioni, e le ammette financo in tema di culto (lo provano i decreti papali, che riducono e concentrano in poche messe i lasciti che si estendono ad una serie di messe quasi infinita), senza riandare ciò che fu fatto da tanti Stati pure cattolici, quando si misero nella via della civiltà moderna; omai tutti o quasi tutti i signori senatori che presero la parola in questo tema, ammettono il principio della trasformazione, la legittimità dell'applicazione di questo principio.

Difatti gli è appunto coll'applicazione di esso che si conciliano gli interessi e i diritti delle generazioni che si succedono; gli è così che si stabilisce l'accordo tra la volontà che nel passato presiedette a date istituzioni e le esigenze del presente e le speranze dell'avvenire.

Ma io soggiungo che in questo tema non abbiamo bisogno di fare larghe disquisizioni, perchè il principio della trasformazione, il principio che il potere legislativo ha facoltà di toccare per questi scopi anche ciò che concerne il culto, è principio che abbiamo largamente applicato e coll'abolizione delle corporazioni religiose, e colla legge dell'Asse ecclesiastico.

È dunque una conseguenza logica degli stessi principi il riguardare come legittima questa trasformazione, che vi è suggerita dal n. 2 dell'art. 87. Dire diverso mi pare che da parte di chi abolì le corporazioni religiose, di chi mise mano alla legge sulla liquidazione dell'Asse ecclesiastico, sarebbe come un'andata a Canossa.

E allora, posti questi due punti fermi, indiscussi, posto il diritto, quale difficoltà di adottare l'articolo proposto? Non è anzi l'adozione di esso suggerita ed imposta dalle condizioni attuali?

Forsechè sono troppi i beni destinati al sol-

lievo dei poveri? Forsechè non può venire un grande aiuto dalla quantità di questi beni, che ora servono al superfluo del culto?

Capisco che per impinguare il patrimonio delle opere di beneficenza non potrete metter mano su ciò che è di diritto privato; ma quando siamo in questo tema in cui abbiamo il diritto di porre la mano, come l'abbiamo posta colle precedenti leggi, allora sottentra il dovere di farlo, perchè i beni attuali della beneficenza mal risponderanno da soli a quegli scopi molteplici che voi stessi avete votati nell'art. 54 di questa legge; mal corrispondono, mal soddisfano da sé ai grandi bisogni della popolazione per avviarla a quei fini che ci siamo proposti, per togliere le plebi dallo stato di plebe e condurle a dignità di popolo; per non dare al povero la umiliante elemosina, ma circondare la vita sociale di quelle istituzioni che rialzino il povero e lo mettano in grado di valersi del cuore, del braccio e dell'intelletto.

A tutto questo servirà mirabilmente l'adozione dell'articolo per la quantità di beni che vi porterà, e che noi siamo in dritto di devolvere a scopo di beneficenza.

Se colla legge di liquidazione dell'Asse ecclesiastico si adottò questo principio, e vi si infilò qualche cosa di fiscale come la tassa del 30 per cento, tanto meglio ora possiamo, anzi dobbiamo farlo, e non per un principio fiscale, ma per il principio del miglioramento della beneficenza, lo che poi mirabilmente si accorda col principio di religione vera, non simulata.

Ma allora, mi si dirà, come è dunque che la maggioranza dell'Ufficio centrale è stata d'avviso di sopprimere il numero secondo dell'art. 87 di cui discutiamo? Certo non saranno leggieri gli argomenti che indussero la maggioranza a così votare.

Signori senatori, io sono ben lontano dal dire che uomini come quelli coi quali ho avuto l'onore di trovarmi nell'Ufficio centrale, e che dissentono da me, possano essersi indotti al loro voto per motivi leggieri, non seri.

Dico che quei motivi per me non sono concludenti. Li sentii nelle numerose adunanze dell'Ufficio centrale; noi tutti li abbiamo letti e studiati nella stupenda relazione dell'onorevole Costa. Fra poco l'acuto ingegno, la vasta dottrina, la parola seducente di questo illustre senatore, parola che dove vuole fa sorgere dif-

ficoltà, e dove vuole sa farle dileguare; tra poco, dico, la sua parola svolgerà, corroborerà questi argomenti. Intanto io ho un debito, ed è di presentarvi quella che mi pare giusta critica degli argomenti che finora abbiamo sentito, e lo farò molto rapidamente.

Quegli argomenti si possono sintetizzare in tre capi.

Primo. Ci si dice dai contraddittori: del n. 2, art. 87, non ce ne occupiamo adesso. È una grossa questione da non risolversi quasi incidentalmente a proposito di un'altra legge. Lasciamola al poi, riserbiamola a future leggi speciali. Tutto ciò che noi possiamo fare di meglio è di invitare il Governo a presentarla quando che sia. — E questo parve così forte argomento che, con mio grande rammarico, sentii nella seduta ultima che aveva fatto breccia nell'animo dell'illustre senatore Canonico, che io tanto stimo, e che sperava aver consenziente con la minoranza dell'Ufficio centrale.

Esaminiamo attentamente o brevemente questo punto: promessa di leggi speciali.

Mi è consentito di dire che non ho grande fede in queste promesse di leggi speciali da rimettersi al poi? Mi è consentito di dire che lo riguardo un poco come le decenti esequie che si celebrano ad una proposta che non si ama di vedere accolta?

Ma, o signori, io in proposito mi permetto di chiamare l'attenzione vostra sul tema delle confraternite.

Si discusse su questo tema quando si discuteva della legge 1862. Alcuni volevano l'applicazione della legge alle confraternite; se avessi avuto l'onore di sedere nel Parlamento allora, avrei questo invocato anch'io; da altri si propose invece di rinviare questa materia al futuro, perchè si disse: è materia d'indole speciale, è questione così grossa che non si può decidere con un articolo di altra legge; rimettiamola al futuro. E fu votato un ordine del giorno in questo senso.

La stessa questione si riprodusse quando si trattò della liquidazione dell'Asse ecclesiastico: ed allora si disse: ma dunque queste confraternite che sfuggirono alla legge del 1862 perchè non si vollero riguardare quali opere pie, queste confraternite intorno alle quali fu promesso con un ordine del giorno uno speciale

progetto di legge, che mai non venne, saranno adunque colpite da questa legge almeno.

Ma anche allora prevalse l'idea dilatoria che fu concretizzata in un ordine del giorno nella tornata della Camera elettiva del 18 luglio 1867, nel quale ordine del giorno si fecero pressanti inviti perchè venisse presentato uno speciale progetto di legge, proprio come si farebbe ora.

Dal 1867 a questa parte è passato quasi un quarto di secolo, e quello speciale progetto di legge è ancora di là da venire.

Ma v'è di più, o signori, in ordine a questo tema delle confraternite. Vi è che in questa stessa legge che stiamo discutendo in questo momento, in questo stesso articolo 87 al numero *tre* si contemplan appunto le confraternite e non si richiede più per loro quella tale legge speciale che nel 1862, e nel 1867, per procrastinare, avevate detto essere necessaria.

Oh allora e perchè non si potrà in questa stessa legge applicare ancora il principio della trasformazione ai lasciti, ai legati, alle opere di culto, contemplate nell'art. 87, numero 2?

Quale difficoltà che si tratti di questa materia anche in un articolo di una legge che riguarda tema più vasto?

È una difficoltà puramente formale, e niente altro. Non abbiám visto le tante volte in leggi che abbracciano tutto un sistema di obietti diversi, non abbiám noi visto con un articolo di legge trattarsi di cose che pur richiederebbero una legge speciale? Non ne avete voi stessi dato prova nel votare non è molto la legge relativa alla sicurezza pubblica, quando in un articolo toccaste i beni delle confraternite?

Adunque mi sia lecito concludere che questo primo argomento a mio modo di vedere non è punto convincente.

Secondo argomento. Il numero 2 dell'art. 87 è, si dice, troppo vago, troppo indeterminato: la sua formola è difettosa: vaga, ed indeterminata quanto agli enti da trasformarsi, vaga e indeterminata quanto al criterio che suggerisce di discriminazione tra ciò che si avrebbe a trasformare, e ciò che si avrebbe a mantenere.

Vaga e indeterminata quanto agli enti da trasformarsi; ma e come, o signori?

L'articolo dice: che vuol mantenute ferme le leggi vigenti relative agli enti ecclesiastici

conservati e alle loro dotazioni, e mantenute le soppressioni e devoluzioni dalle leggi stesse ordinate. Ecco dunque un primo limite: rispetto delle leggi vigenti, tanto di quelle che conservano, quanto di quelle che sopprimono gli enti ecclesiastici.

E inoltre, un'altra cosa è pur salva senza bisogno di dirlo. Non è forse sottinteso in ogni legge il rispetto dei diritti acquisiti, dei diritti veramente civili? In ogni legge non si sottintende sempre la clausola: salvo il diritto del terzo? E rispettati pure rimangono gli obblighi, gli oneri di pura coscienza; ciò s'intende da sé senza bisogno di esprimerlo.

Fra questi limiti, tutti gli altri lasciti, legati, ed opere pie andranno colpiti da questa legge. Non c'è nulla di vago, di indeterminato in questo.

Ma si dice: è indeterminato il criterio che quell'articolo suggerisce per la determinazione di quello che volete conservato di questi enti, e di quello che volete tolto. Questo criterio è il bisogno della popolazione del luogo. Criterio, dicesi, vago, indeterminato; e non si saprà come applicarlo, nè da chi; e applicato di qualche guisa condurrà ad enormi differenze da luogo a luogo, da plaga a plaga.

Onorevoli signori senatori, io potrei in questo rapporto dir molte cose, ma mi limito, per non abusare della benevola ed indulgente vostra attenzione, ad una osservazione sola che desumo dalla stessa legge di cui abbiám qui lo schema, dallo stesso art. 87 e dal corrispondente brano della stupenda relazione dell'onorevole senatore Costa.

Anche per i beni delle confraternite, art. 87 n. 3, volete togliere, trasformare una parte, salvarne, lasciarne intatta un'altra. E quale precisamente? Quella che corrisponde ai bisogni del culto per la popolazione.

Ciò è incluso nella legge, ciò è chiaramente detto a pagina 73 della relazione dell'onorevole senatore Costa.

Sono poche parole che mi permetto di richiamare all'attenzione vostra:

« Le confraternite prestano talora nelle loro chiese un servizio di culto, necessario alle popolazioni del luogo in cui risiedono. Il progetto propone di lasciare ad esse o ad altra istituzione i mezzi per adempiere a questo servizio. E in questa parte il progetto va accolto ».

Dunque in quel caso non trovaste che fosse vago e indeterminato il criterio discriminativo desunto dal bisogno delle popolazioni del luogo. E allora non vi pare che la coerenza e la logica umana, almeno quella che a me sembra tale, non vi pare che vi consiglino a dire che quel secondo argomento per escludere il numero 2 dell'art. 87 non regge alla critica?

Passiamo all'ultima parte.

Terzo. La progettata disposizione, così si dice, mal si coordina con l'art. 833 del Codice civile, e con quanto di per di fa l'onorevole guardasigilli in base alla legge 5 giugno 1850. Anzi nella relazione questo si dà come il più forte argomento, e cominciando a parlare si dice: « Assorgendo ora ad un ordine di idee più elevato, come conciliare un precetto di legge che dichiara mancato o superfluo il fine dei legati ed opere pie di culto, colle disposizioni del Codice civile (articoli 832 e 833) che tuttora li consente? Come proclamare cessata per essi ogni ragione di esistere, quando il ministro guardasigilli propone tuttodi all'approvazione sovrana l'accettazione di simili legati che possono servire, ed anche non servire, di dotazione di enti conservati? Il conciliare questa contraddizione flagrante potrà essere facile: ma occorrerà modificare il Codice civile e ricondurne le disposizioni ai fini che il progetto si propone, per evitare l'evidente accusa che una legge imponga di distruggere ciò che un'altra, col beneplacito ed il concorso del Governo autorizza di fare ».

Ebbene, o signori, io vi confesso che nell'art. 833 del Codice civile (il quale riguarda la nullità delle istituzioni o dotazioni di benefici semplici, di cappellanie laicali o simili), non so trovare alcun ostacolo a questo numero 2 dell'art. 87.

Già, innanzi tutto, c'è una grossa parte che assolutamente sfugge a qualsiasi vagheggiata applicabilità o non applicabilità dell'art. 833; è tutto il passato, è tutta la liquidazione del passato. Chiaro è che qui mancano i termini di applicabilità: qui non avete di certo l'ostacolo dell'art. 833. Ma (ci si dice) codesto ostacolo lo abbiamo per il futuro: lo abbiamo per la temuta disarmonia che vi sarebbe tra la legge che tolga o trasformi quelle disposizioni, e la legge del 5 giugno 1850 in base alla quale il guardasigilli propone l'autorizzazione di lasciti

da aggiungersi in coda ad enti ecclesiastici conservati.

E non v'accorgete, signori, che anzi per il futuro l'adozione di questo articolo che noi proponiamo, servirà di norma all'onorevole guardasigilli per dargli un criterio del quando o no provocare l'autorizzazione di cui gli è data facoltà con la legge 5 giugno 1850? Quando poi l'abbia data, se ci sarà cosa che ecceda la dotazione, allora si applicherà il n. 2 dell'articolo 87 della legge; non si applicherà per tutto ciò che non ecceda. Dove dunque la contraddizione?

Ma si dice: le difficoltà sorgeranno nella pratica, perchè non si saprà quale parte sia afferente alla dotazione dell'ente conservato, e qual parte sfugga, esorbiti, sia estranea. Obiezione poco grave: perchè allora sottentrerà (oltre che il parere di tutti quei corpi che sono contemplati da questa legge), sottentrerà, dico, l'autorità giudiziaria, che, come in tanti altri casi, così anche in questo, pronunzierà l'autorevole e definitiva sua parola. Lasciate dunque che le cose camminino *sub dispositione juris*.

E che del resto non ci sia un così grande contrasto, una così forte antinomia, fra l'art. 87 n. 2, e l'art. 833 del Codice civile italiano, e la legge del giugno 1850, ve lo prova una cosa materiale sì, ma di molto eloquente significato.

Non è forse il guardasigilli quello che provoca quei tali decreti di autorizzazione? Non è per il timore che egli si metta in contrasto con la legge del 1850 che voi proponete quella soppressione? Ma Dio mio, il guardasigilli ha votato questo articolo, ed ha votato questa legge; troverete il suo nome nella votazione della legge alla Camera dei deputati, ed è appunto l'onorevole Zanardelli, che mi dispiace di non vedere qui al banco dei ministri. Vuol dire dunque che questa supposta disarmonia non ci deve essere, perchè non sarebbe certo sfuggita alla mente di quell'illustre e valorosissimo giureconsulto, che ha del diritto una percezione sì limpida, un senso così squisito.

Signori, ho finito. Io non so se l'onorevole presidente del Consiglio terrà ferma la proposta ch'egli ha fatta, che ha portato innanzi a noi suffragata del voto dell'altro ramo del Parlamento. Io non so se il Senato voterà nel senso dell'emendamento Ellero, nel senso del voto della

minoranza, le cui ragioni ho poveramente, ma con parola convinta, esposte; lasciatemi dire, che lo auguro e lo spero. Lo auguro e lo spero, perchè quest'articolo della legge per me è uno dei suoi punti essenziali, uno dei suoi cardini. Non possiamo farne gettito a cuor leggiero. Lo auguro e lo spero, perchè a mio avviso questa legge, non mutilata del n. 2 dell'art. 87, è legge che segna un passo non indifferente nella via di civiltà, un non piccolo avviamento a migliorare le sorti delle classi povere; e questa legge mostrerà che il Senato, quantunque non venga da elezione di popolo, sento di farne parte, ed è buon interprete di sue legittime aspirazioni. (*Bene, bravo!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Rossi Alessandro.

Senatore ROSSI A. Opino che l'argomento delicato e grave abbia a trattarsi con una legge speciale, coordinata colle leggi esistenti e colle leggi previste in materia; risoluto quindi con quella discrezione e con quel criterio, che tengano conto di tutte le circostanze come si espressero sabato i senatori Auriti e Canonico.

La chiusa delle considerazioni che intorno al dibattuto n. 2 di questo articolo fa la relazione dell'Ufficio centrale, non può non produrre una certa impressione.

Ne ripeto la lettura al Senato:

« La formola proposta per conseguirlo (cioè il fine del n. 2 in questione) non è il risultato di uno studio adeguato all'importanza dell'argomento; non è abbastanza precisa, può condurre a conseguenze inopinate, superiori benanco all'intento pel quale venne escogitata; non è coordinata al dritto comune, mentre è indispensabile che lo sia, per concludere, come ha concluso (la maggioranza) proponendo che il numero 2 di quest'articolo 86 (87 sen.) venga soppresso, e l'importante materia a cui si riferisce sia riservata ad una legge speciale ».

L'illustre senatore Ceneri trova che la nostra legislazione in proposito cammina troppo a rilento, o poichè accennava a quanto ora si è conseguito dalle confraternite, deve pur riconoscere che la loro volta è venuta e che la dilazione di questi anni passati non era un pretesto.

Se a trasformare bastassero le leggi, non è il numero di esse che ci manca nel nostro giovane Regno; ma le leggi non seguono sempre

i costumi colla stessa rapidità. Io opino colla maggioranza dell'Ufficio centrale, che alla soppressione dei fondi dei culti non siamo oggi preparati, e ne dirò brevemente le ragioni.

Per primo dirò che non giunsero a persuadermi le ragioni contrarie; abbiamo innanzi a noi una legge, permettetemi l'espressione, riscaldata da affetto popolare, e non mi consente l'animo di raffreddarla all'ultima ora colle ragioni storiche che ci vennero svolte nella seduta di sabato, nè con quelle giuridiche che dal valente oratore che mi precedette abbiamo udite testè.

Sabato si è detto essere un diritto fittizio quello dei testatori, essere un diritto reale quello dei beneficiandi.

A queste espressioni assolute io non saprei piegarmi; esse hanno bisogno di una discussione più larga e di ben maggiori dimostrazioni che non ne diede l'onore. Ellero.

Come, con quali criteri giudicare delle fondazioni che più non corrispondono al bisogno delle popolazioni se tuttora in quattro quinti almeno delle parrocchie italiane, e nelle campagne può dirsi in tutte le parrocchie, vediamo alla festa tutta la gente accorrere alle chiese?

Si dice: l'eccesso anche nel culto è dannoso; ma ce ne hanno ben altri che sono eccessi dannosi alla salute, alla moralità, e anche altri che riescono di malo esempio pel popolo.

Si aggiunge che infine è il popolo che di questi eccessi di culto deve pagare il tributo. Havvi, o signori, un tributo assai men bello, che è quello del lotto, e havvi un tributo assai più caro che è quello del sale.

Disse ora il senatore Ceneri: scartando dall'art. 87 il n. 2 voi mutilate la legge; e così altri dissero sabato: voi con tale omissione lasciate deposto nella legge il sospetto. No, io penso al contrario, che con una soppressione dei fondi dei culti, così incidentale, così affrettata, così di scatto, voi lo generate il sospetto; voi lasciate credere quello che dichiarate non essere e che di fatto non è, (mi piacque averlo udito anche dal senatore Ceneri) non volete, cioè che l'aggiunta del comma n. 2 appaia come un assalto al sentimento religioso.

Ora questo sospetto lo Stato assolutamente deve allontanarlo, e principalmente per interesse suo allontanarlo dalla presente legge.

Non la turbate, ora che sta per entrare in porto cotesta legge; non togliete ad essa, fossero anche pochi, dei voti alla sua adozione.

Il secondo ordine di considerazioni, che non mi fa accettare l'aggiunta del n. 2, è questo: Il secolo presenté ci ha maturato due rivoluzioni: una politica, l'altra scientifica.

La scientifica forse non ha ancora finito la grandiosa opera sua che già il secolo presso alla sua fine porta dentro di sé una terza rivoluzione che io non voglio nominarvi.

Giorno per giorno noi cerchiamo di elevare gli argini alla corrente, e ci valiamo del regime della libertà, nella sua forma sana e migliore, ristoratrice del passato.

Ora voi sapete che i frutti della istruzione si può dire che in certe nostre provincie cominciano appena. Il suffragio popolare è per così dire ancora inconscio di sé; è in uno stato di fermentazione.

Sì, è vero che certe prepotenze, certi monopoli, certi privilegi, hanno finito il loro tempo, ed è probabile altresì che di simili lasciti ad uso di messe, di funzioni religiose e di puro culto, sempre di meno ne vedremo. In ogni modo certi pregiudizi, se e dove esistono, non si schiantano d'un tratto, ed i costumi non si improvvisano per un qualsiasi numero 2 introdotto lì per lì in un articolo di legge.

Ora perdonatemi, o dicci egregi colleghi firmatari dell'emendamento:

Contro chi è diretta principalmente questa aggiunta del n. 2?

Se ben considerate, è diretta per le classi che danno meno di qualsiasi altra da fare allo Stato; verso le classi alle quali accordammo più ristretto il suffragio; verso le classi che quando patiscono emigrano.

È vero; la loro musica è l'organo, sono le campane; il loro rifugio è il tempio. Ivi vanno ad implorare la pioggia quando le campagne sono secche; vanno al tempio nelle loro sventure, ci vanno a pregare per i loro morti!

Nelle città, o signori, voi trovate un liquorista su cento abitanti e qualche volta anche su meno. Nelle campagne ne trovate uno su mille. Da esse lo Stato ritrae i suoi migliori soldati, i più disciplinati, i guardiani delle nostre Alpi.

Con tutto questo io non credo che il popolo rimanga degradato; credo fermamente che il

non votare la soppressione dei fondi dei culti oggi per oggi non possa per nulla offendere quella dignità di popolo, pronunziata e voluta testè dall'onor. Ceneri, come da noi tutti è voluta.

Il terzo ed ultimo ordine di considerazioni che mi fanno ligio all'opinione della maggioranza dell'Ufficio centrale è questo: La esperienza di un mezzo secolo passato fra il popolo mi ha convinto che lo sviluppo normale della idea religiosa, dentro il regime della libertà, è una condizione primaria a migliorare l'esistenza nel mondo, specie nelle classi meno agiate.

Il regime di libertà, sì spesso evocato in questa legge, è così necessario allo sviluppo dell'idea religiosa, come allo sviluppo dello spirito di associazione (ed io ho visto diverse associazioni andare a male e molte più reggersi in piedi), come anche utile al retto ed onesto uso dell'azione popolare che abbiamo votato. Il connubio dell'idea religiosa col regime della libertà è infatti la fonte della sincera, verace, democrazia cristiana.

Vi fu un tempo, o signori, a proposito della religione simulata (di cui parlava l'onor. Ceneri), in cui l'andare in chiesa agevolava le carriere sociali, era quasi una condizione per fare cammino nel mondo. Ora vogliamo noi ingenerare il sospetto, col non ammettere una più grande discussione sulla soppressione dei fondi per il culto, che noi vogliamo far credere che lo andare in chiesa sarà d'ora innanzi un impedimento alla considerazione pubblica?

Ogni sospetto di questo genere sparirà quando la riforma, dov'è necessaria, si discuta e si pronuncii senza idee preconcepite di equivoche dilazioni, in armonia col resto della legislazione e soprattutto senza urtare di fronte le buone credenze popolari.

A me l'esperienza ha insegnato che gli operai spogli di sentimento religioso, anziché fare appello alla rigenerazione della loro propria coscienza individuale ed alla loro responsabilità collettiva, sono tratti ad implorare l'azione dello Stato, e quindi a credere di aver diritto alla beneficenza legale.

Molti si fanno delle speranze esagerate sulle future provvidenze di cotesti fondi; guardiamoci tuttavia che non si faccia un'economia a rovescio coll'aggiunta che si volesse, lì per lì, oggi introdurre nella legge; la quale appor-

tando, modificata com'esse dal Senato, delle larghe ed utili riforme nella beneficenza va considerata e veduta dall'alto.

In politica, o signori, mi concederete che tutto è relativo, e al giorno d'oggi potrebbe dirsi anche una parola di più: tutto è opportuno.

Ora io non credo che dalla esuberanza dei fondi pel culto, sia pure dall'abuso, da cui nessuna istituzione umana va esente, provengano i pericoli sociali. Che se a questo proposito vuolsi discutere i principî, discutiamoli largamente. Il Senato è da ciò, ed io spero che, quantunque non usciti dal suffragio diretto popolare, noi potremo trattare questa delicata e grave questione con quell'equanimità e con quell'altezza che, a cominciare dall'Ufficio centrale, ci hanno servito di guida in tutta la discussione. Coordiniamola colle leggi esistenti enumerate dal senatore Auriti e con quelle desiderate dall'onor. Canonico i cui disegni ancora riposano negli archivi; facciamo una legislazione coordinata seriamente, imparziale, impregiudicata, ed allora io sarò pronto a votare anche sull'argomento di cui oggi domando la proroga.

PRESIDENTE. Il senatore Miraglia ha facoltà di parlare.

Senatore MIRAGLIA. (*Movimento d'attenzione*). Sono rimasto muto sino a questo momento per tre ragioni: la prima, perchè pel mio stato di salute mi è mancata la lena a pronunziare qualunque mediocre discorso; la seconda, perchè dopo tanti dotti ed eleganti discorsi, dei quali non sarà dimenticata l'importanza, ho riconosciuto di non potere stare a tenzone con gli onorevoli senatori che hanno eloquentemente svolto il rispettivo assunto favorevole o contrario al progetto di legge; la terza ragione finalmente si è che sono stati molti gli emendamenti dall'Ufficio centrale introdotti, i quali, con soverchia condiscendenza, e forse con prudenza politica, l'onorevole presidente del Consiglio ha accettati. La concordia tra l'Ufficio centrale ed il presidente del Consiglio ha esercitata tanta influenza, che sono stati respinti dal Senato altri emendamenti presentati nel corso della lunga discussione; cosicchè, se anche a me fosse venuto in mente di proporre per mio conto altri emendamenti, me ne sarei astenuto per evitare una sconfitta.

Ma, giunti a questo punto della discussione,

cioè se debbano essere o pur no equiparati alle istituzioni pubbliche di beneficenza i lasciti, legati ed opere pie di culto, che non siano più corrispondenti al bisogno della popolazione del luogo, sarebbe colpa per me il tacere, avvegna- chè il n. 2 dell'art. 87, di cui la maggioranza dell'Ufficio centrale propone la soppressione, non è che la riproduzione delle salutari disposizioni che in Italia e nei paesi cattolici erano state a mano a mano introdotte, a misura che il sentimento della libertà religiosa, prevalendo sull'intolleranza, venne ad accoppiarsi all'amore della libertà civile.

Mi sia permesso di fare un rapidissimo cenno della progressione storica della legislazione in siffatta materia.

Senza indagare le ragioni, per le quali nei secoli passati la maggior parte della proprietà immobiliare si trovava concentrata nelle mani delle corporazioni religiose o del clero secolare, ed allora la sorgente della pubblica ricchezza stava soltanto nei frutti della terra, i Governi di Europa non furono insensibili al malessere generale derivante da questo stato di cose: la *manomorta* era fatale all'agricoltura ed all'economia nazionale, e bisognava dalle radici estirpare il male.

Il rimedio che dovea dare i suoi frutti salutari era quello di richiamare in vigore o introdurre la legislazione contro l'ammortizzazione.

In tutti gli Stati cattolici si riconobbe la necessità di questo salutare rimedio; ed è cosa veramente ammirevole che coloro i quali propugnarono questa legislazione, ed ai quali per l'altezza del grado i destini dei diversi Stati erano molto bene raccomandati, fossero uomini i quali, dalla materia giurisdizionale nella dogmatica non mai trascorrendo, erano nel concetto di puri ed incorrotti cattolici tenuti.

Non si può aggiungere lume allo splendido prospetto, con cui il Campomanes, scrittore della cattolica Spagna, presentò di tutte le disposizioni legislative emanate nei diversi Stati d'Europa, tra le quali risplendono quelle dei diversi Stati d'Italia; e nonostante che la Curia romana si fosse avvalsa della dottrina del Mamanaci per discreditare quello che avea scritto il Campomanes, la corrente della pubblica opinione favoriva le introdotte riforme; riforme che in Italia erano state molto prima preparato



da quella schiera di pubblicisti intesa ad emancipare la potestà regia dalle pretensioni della Curia romana; e non saranno giammai dimenticati i preziosi scritti di Pietro Giannone, uno del più chiari lumi, nonchè d'Italia, del mondo, il quale avrebbe meritato di vivere una vita tanto felice, quanto veramente travagliata ed infelice la visse. (*Benissimo*).

I buoni semi della scuola di Giannone pervennero a maturità, e Bernardo Tanucci con una serie di dispacci seppe regolare le conseguenze della legislazione contro l'ammortizzazione, non perdendo di mira che un legislatore non deve mettersi in contraddizione col sentimento religioso di un popolo, poichè la religione è la proprietà più sacra dell'uomo.

Si gridava al finimondo non appena furono emanate le leggi contro l'ammortizzazione, e per lo contrario avvenne che questa legislazione incontrò il favore dei veri cattolici, poichè per essa là dove non erano che lande incolte, spuntarono giardini ed alberi fruttiferi. Si diceva pure allora dai fanatici che i troni sarebbero ben presto crollati, non essendo altro la legislazione contro l'ammortizzazione, che il primo passo per distruggere la potestà regia. Ma il fatto dimostrò che i nemici della libertà dei popoli erano la feudalità e la prepotenza clericale, poichè, non fu la potestà regia che avversò la libertà dei popoli; ma la feudalità e la teocrazia che spensero con la libertà generale anche quella dei comuni. E le cose avrebbero continuato a procedere in modo da raggiungere il fine, a cui quella legislazione era ispirata, se la funesta restaurazione del 1815 non ci avesse voluto scongiatamente far ritornare indietro, come se fosse possibile far ritornare un torrente alla sua sorgente, senza ingoiare coloro che un'opera sì stolta avevano sperato di consolidare.

Ma venne il giorno della redenzione italiana, e quell'Italia che per secoli era stata mira di ambizioni, campo di conquiste, arena di rabbie fra le grandi potenze, fu costituita a nazione per la concordia degli animi e per l'ardire prudente di un Re guerriero e leale. (*Benissimo*). Era allora tempo di continuare l'opera intrapresa dalla legislazione contro l'ammortizzazione, e le leggi di soppressione delle corporazioni religiose e di liquidazione dell'Asse

ecclesiastico ne furono una necessaria conseguenza. Quanto si disse e scrisse per indurre il Parlamento a non votare queste leggi, tutti sanno: ma il buon senso degli Italiani le accolse con favore; l'applicazione delle medesime è stata fatta con equità, e quante volte sono nate quistioni davanti a tribunali, le parti interessate si sono presentate confidenti, e si è creata una giureprudenza, che non può dirsi certamente avversa al sentimento religioso del popolo, ed al rispetto dovuto alla proprietà degli enti ecclesiastici conservati.

E nelle contestazioni sollevate nell'applicazione delle leggi di soppressione e di quelle di liquidazione dell'Asse ecclesiastico, si è avuto occasione a studiare e rilevare che in tutti i paesi cattolici il diritto di trasformare gli enti ecclesiastici e di ridurre al puro necessario opere di culto e le rendite destinate alla celebrazione delle messe per essere venute meno il fine a cui erano rivolti, si è sempre esercitato dai sovrani, che danno la vita e la personalità giuridica ai corpi morali. Che anzi per essersi estese alla provincia romana le accennate leggi, si sono esaminati innumerevoli documenti, dai quali risulta, indipendentemente da ciò che ne hanno lasciato scritto i medesimi scrittori romani di diritto ecclesiastico e cardinali di Santa Chiesa, che quasi tutti gli enti ecclesiastici caduti in soppressione o conversione erano in origine enti laicali, le cui rendite erano destinate alla pubblica beneficenza, e che furono convertiti in enti ecclesiastici con erogazione delle rendite in opere di culto e celebrazione di messe per Bolle dell'autorità pontificia. Per evitare la soppressione, o conversione, i rappresentanti di questi enti deducevano in giudizio, che essendo dimostrato dalle tavole di fondazione che gli enti in origine erano laicali non potevano cambiare natura per una trasformazione decretata dalla autorità pontificia, che mirava unicamente allo incremento del culto, poco curando la volontà dei fondatori o la carità che aveva ispirato le loro disposizioni. Ma la suprema magistratura ha deciso e fermato la giurisprudenza che le leggi sull'Asse ecclesiastico consideravano gli enti nella loro condizione giuridica in cui si trovavano al momento della promulgazione di tali leggi; cosicchè per colpa di una abusiva trasformazione sono rimaste defraudate tanto benefiche largizioni che avrebbero costi-

tuito il fondo dotazio degli istituti di beneficenza. (*Bene*).

Volendosi sopprimere adunque, come propone la maggioranza dell'Ufficio centrale, il secondo comma dell'art. 87, sarebbe lo stesso che mutilare la legge, poichè ne è parte essenziale. (*Bravo*). Si era fatto un secolo fa quanto oggi non si osa: questo arrestarsi potrebbe considerarsi come un residuo della reazione del 1815.

Il dotto relatore dell'Ufficio centrale non disconosce che i lasciti, legati ed opere pie di culto che non siano più corrispondenti ad un bisogno della popolazione del luogo, meritano di essere trasformati in opere di beneficenza, ma crede che non siano ancora preparati gli studi per divenire a questa riforma, e che d'altronde non sarebbe questo il luogo di poter decretare tale trasformazione.

Ma io per lo contrario penso che questa è la sede opportuna per completare l'opera salutare della beneficenza; e non deve sembrarvi ardua la osservazione che, se voi non approvate questo secondo comma, non si possono raccogliere i frutti che voi vi aspettate da questa legge e sarebbe meglio che venisse ritirata, anche per la ragione che vi mettereste in contraddizione con le leggi precedenti. Imperocchè, voi avete con le leggi precedenti ridotte tutte le opere di culto superflue, togliendo sinanco la personalità civile ad enti, i quali non avevano più ragione di esistere, incamerando i beni allo Stato. Ed avete poi scrupolo a far ritornare alla beneficenza un residuo di opere di culto, che senza turbare l'esercizio del culto, devono essere destinate al sollievo dell'umanità languente? Nel secolo passato i Governi cattolici affrontarono questo arduo problema, ed i legati pii o furono rimessi alla coscienza dei debitori o ebbero altra destinazione per fini di carità; e dopo più di un secolo si deve ancora lottare per vedere rinnovata una legislazione, salutata con plauso da tutta l'Europa civile.

Signori senatori. Ho l'onore di appartenere da 26 anni a questo alto Consesso, pel quale sento affetto e rispetto illimitati. Nei momenti più gravi pel consolidamento dell'edificio nazionale il Senato ha dato costanti prove del suo senno politico, contribuendo con la sua autorità alle salutari riforme, delle quali risentiamo i benefici. Nelle attuali condizioni interne del paese si attende con impazienza la promulga-

zione di questa legge, che bene applicata, darà alla pubblica beneficenza un indirizzo tale, da poterne raccogliere i frutti per i poveri che ne sono meritevoli. Con questo comma, che viene tanto avversato, si fa cosa conforme allo stesso diritto ecclesiastico: gli enti sono conservati, il superfluo è dato ai poveri, come ordina il Vangelo. Questo comma farà ritornare alla beneficenza redditi altre volte lasciatili, e che poi le furono tolti dal clero; e voi approvandolo infonderete in tutti la convinzione che in questa legge trova posto opportuno la disposizione che a torto si vuole sopprimere. (*Benissimo, bravo! Parecchi senatori vanno a stringere la mano all'oratore*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Auriti.

Senatore AURITI. Signori senatori. Il venerando nostro collega Miraglia ha fatto un nobilissimo discorso, che ci ha sollevati dal terreno della discussione tecnica e minuta della legge in alte regioni, rifacendoci la storia delle battaglie combattute e vinte dallo Stato per la difesa dei suoi diritti dalle invasioni clericali.

Quantunque questo svolgimento non fosse necessario per la conclusione nella quale siamo tutti o quasi tutti d'accordo, che cioè sia opportuna la trasformazione a scopi di beneficenza di una parte delle rendite per oneri di culto, ma fatta con ponderazione, con criteri precisi, in altra legge speciale, pur tuttavolta quella narrazione ha avuto la potenza di commuovere i nostri animi. Ma dopo avere percorso in modo trionfale questa grande strada costruita con l'opera di secoli, a traverso mille ostacoli, giunti che siamo al termine ov'essa è pervenuta, e volendo andare innanzi, dobbiamo provvedere a costruire una strada nuova, e quindi dobbiamo studiarne la direzione, determinarne l'ampiezza, ponderare i mezzi necessari per superare le difficoltà opposte dalla natura dei luoghi. Siamo tutti o quasi tutti d'accordo che questo corso fatale avviato da secoli non è compiuto ancora, che ci resta ancora qualche cosa da fare; ma come farlo? Ecco la questione. Ora, l'articolo generico che ci si propone scioglie forse la questione, o la tronca con un colpo di spada? Si è avuta coscienza delle difficoltà insite alla materia? dell'obbligo di determinarla bene e di estimare anticipatamente le conseguenze di una disposizione generale e mal formulata?

E qui permettetemi che io riassuma brevemente le obiezioni principali, che si affacciano a primo aspetto e le conclusioni che ne derivano.

Mi dispiace di non vedere al suo posto il senatore Ceneri alle cui argomentazioni rivolgo queste mie prime parole, ripetendo quello che dissi l'altro giorno, e svolgendolo meglio. Nella relazione dell'Ufficio centrale fu invocato l'articolo 833 del Codice civile, ed io feci l'altro giorno il commento del concetto di quell'articolo, e delle sue conseguenze per farne il paragone con l'articolo di cui oggi discutiamo.

L'art. 833 definisce in modo preciso quali sono gli enti colpiti dal suo divieto: le disposizioni ordinate al fine di istituire o dotare benefici semplici, cappellanie laicali od altre simili fondazioni sono nulle.

Quale è l'effetto di questa proibizione?

Se si fanno liberalità agli scopi vietati dalla legge, la disposizione non ha alcun valore, i beni vanno agli eredi dell'istitutore, e non già allo Stato per via delle fondazioni dichiarate nulle.

Poichè pel futuro si proibirono queste fondazioni, era conseguenza logica che si abolissero pel passato quelle che già esistevano, e l'abolizione fu fatta colla legge del 21 agosto 1867. Gli enti da sopprimere furono specificati con ogni precisione, e la giurisprudenza chiara che i legati pii di culto, di cui parlava l'art. 1, n. 5, erano quelli appunto costituenti un'entità giuridica autonoma, compresi già nel divieto dell'art. 833 del Codice civile.

La soluzione fu liberale, poichè eccetto una tassa non elevata, quasi a titolo di successione in favore dello Stato, i beni tornarono alle famiglie, tramutati gli oneri di culto in obblighi di coscienza.

Il lavoro di questo svincolo ebbe un'immensa portata, e l'indirizzo per eseguirlo con criteri ampi e sicuri è uno dei titoli di onore della Corte di cassazione di Roma.

Vediamo ora cosa si vuole fare con questo n. 2 dell'art. 87. I legati pii di culto, non costituenti fondazioni a sè, ma bensì oneri su enti conservati, sono permessi dalle nostre leggi, salva l'autorizzazione del Governo, e il Governo ne autorizza di tal fatta ogni giorno. Ora si vorrebbe che lo stesso Governo potesse, pel passato e pel futuro, convertire la parte di

questi lasciti giudicata eccessiva ai bisogni religiosi della popolazione, in opere di beneficenza.

Insomma pigliarsi i beni per uno scopo e poi destinarli ad altro. Ci è intrinseca contraddizione, e, a giudicarne da quel che è, non dalle intenzioni del ministro e dei proponenti, quel procedimento potrebbe essere accusato di poca lealtà.

Quindi, dicevo, bisogna mettere d'accordo le leggi civili colle leggi amministrative sull'Asse ecclesiastico; bisogna mettere d'accordo ciò che vuoi colpire pel passato e quel che si deve permettere o vietare pel futuro, tenendo il sistema che abbiamo seguito nel 1865 e 1867, e non quello che ci propone ora il Governo con quest'articolo, che mal si adagia col resto della nostra legislazione vigente.

Seconda obiezione. Quest'articolo pel quale si vorrebbe togliere al culto e trasferire alla beneficenza parte di ciò che è destinato al culto, determina forse con criterio preciso e sicuro questa parte, quando dice che sia quella giudicata superflua ai bisogni religiosi della popolazione?

L'onor. senatore Ceneri si mostra entusiasta, come tutti noi, della libertà del culto, ma a dire il vero a me non basta la proclamazione di questa libertà, in diritto, in astratto; a me piace vederla assicurata dalla legge, non abbandonata alla buona volontà de' ministri, ma affidata alla tutela di garanzie reali.

Ora è garantita davvero questa libertà delle opere di culto, questa libertà di destinare una parte di beni all'oggetto del culto, quando con termini generali, dopo autorizzate le liberalità a quello scopo, si dà al ministro la facoltà, dichiarandole eccessive, di convertirle a scopi di beneficenza?

Dove i limiti precisi, dove i modi di garanzia speciale per l'esercizio di quella facoltà?

A dire il vero, io m'attendeva dal valente senatore Ceneri che avesse sciolto, o tentato almeno di sciogliere questo difficoltà, che a me paiono invincibili.

Egli ha risposto con un argomento *ad hominem*.

La Commissione, egli dice, ammette questo stesso criterio delle spese di culto necessario, o no, nel numero seguente dell'articolo relativo alle confraternite.

Ebbene, ciò potrebbe dimostrare tutt'al più che nell'art. 87 vi sono due numeri egualmente cattivi, intinti dello stesso peccato; non che il n. 2 sia ben formulato.

Però soggiungo immediatamente, che io trovo giusto quel che ha fatto l'Ufficio centrale, essendo chiara la differenza che corre tra il numero secondo e il numero che sarebbe terzo nel progetto ministeriale.

Le confraternite, o signori, voi tutti lo sapete, sono associazioni a scopi misti di culto e di beneficenza, e direi meglio a scopi di beneficenza consacrata dalla religione, od a scopi di religione associati ad opere di carità civile.

Esse furono rispettate dalla legge del 1867 per la difficoltà di ben definirne l'indole, nella tanta varietà delle istituzioni di questo genere sparse per tutta Italia.

Per queste stesse ragioni non s'era potuto assoggettarle bene alla regola già sanzionata nella legge del 1862, di separare cioè quel che era destinato alla beneficenza per trasferirlo alla congregazione di carità, e quel che era riservato al culto.

Si è fatto oggi per le confraternite quel che era debito da tanto tempo, che fu troppo lungamente atteso, e la cui attuazione cominciò con le leggi sull'accattonaggio e sui ricoveri di mendicizia.

Ma quando si tratti di beni destinati unicamente ad opere di culto, si può concedere benissimo che non sia lecito spendere milioni a quello scopo, sottraendo le rendite alle opere di carità civile, che la religione cristiana a sua volta inculca e consacra; ma non possiamo consentire una facoltà di trasformazione indeterminata negli oggetti, nell'estensione, ne' poteri per l'attuazione.

Ed infatti vediamo alla prova quanti problemi quell'articolo solleva, e lascia insoluti?

Quest'articolo si applica alle parrocchie? agli oneri di culto che sono a carico delle parrocchie, e che, adempiendosi ordinariamente dal parroco, danno rendite oltre quelle del vero beneficio parrocchiale, sollevando così le condizioni disagiate del povero curato che pur deve vivere?

Parmi che il senatore Miraglia abbia detto di sì; ad ogni modo, è certo che l'articolo non fa distinzione, e quindi l'esecuzione è tutta

nell'arbitrio (comunque si voglia illuminato) dei ministri.

Or bene, finchè questo articolo resterà concepito in termini tali da comprendere anche le parrocchie, io non lo voto. Io griderò sempre: pensiamo ai poveri parroci ed ai sacerdoti semplici che ne dipendono; pensiamo che solo nel basso clero può essere fondata la nostra speranza di una relativa pace religiosa; non lo allontaniamo da noi, non lo respingiamo verso quelli che vorrebbero farne un istrumento a danno nostro.

In Roma fu fatta la pubblicazione delle leggi sull'esso ecclesiastico; ma si credè dal Parlamento, quando votò quella unificazione, che dovessero introdursi parecchie eccezioni per la città di Roma e sedi suburbicarie.

Alcuni enti ecclesiastici, soppressi nel resto d'Italia, furono qui mantenuti, in quanto che già costituiti, con la sola condizione di non poter fare nuovi acquisti, di non poter aumentare il loro patrimonio, nemmeno col consenso del Governo.

Or bene, l'articolo in esame comprende anche gli oneri di culto gravanti su queste fondazioni conservate per eccezione in Roma e sedi suburbicarie?

Sono cessate le ragioni della eccezione di favore, di privilegio, che furono fatte nel 1873?

È un problema codesto di cui bisogna avere coscienza, proporselo, e scioglierlo a ragion veduta.

Vi è l'art. 100, che dichiara nulli espressamente, pel caso di trasformazione dell'ente, i patti reversivi; io sono disposto a difenderlo; ma quell'art. 100 si applica anche alla conversione parziale di beni destinati ad opere di culto e che d'ordinario sono legati a dritti ed interessi di famiglia?

La legge del 1867 rispettò in caso analogo i patti reversivi, restituì i beni alle famiglie tramutando le opere di culto in obblighi di coscienza.

Deve applicarsi qui parità di trattamento, facendo un'eccezione all'art. 100?

Anche le leggi di soppressione del 1866 e 1867 erano in parte leggi di trasformazione, poichè il Fondo pel culto deve adoperare le rendite che in esso si raccolgono, oltre che al pagamento delle pensioni, al culto nazionale,

e poscia ad opere civili di educazione e di beneficenza.

Ecco dunque un altro problema che i nostri colleghi non si son proposto, nè hanno pensato a dover risolvere.

A dir vero avrei voluto che gli egregi sostenitori del numero 2 di questo articolo, che hanno rimproverato l'Ufficio centrale di non aver fatto quell'esame che pur sarebbe necessario per modificare e rendere accettabile detto articolo, poichè credevano facile quel lavoro, che altri credeva difficile, non connesso necessariamente alla legge attuale, e da rinviarsi perciò ad altra legge, avessero essi supplito alla mancanza. Non avendolo fatto, e trovandoci in presenza dell'articolo del progetto ministeriale, noi diciamo: è impossibile di votarlo così com'è.

La nostra opposizione quindi è una sola, non al principio che informa l'articolo, ma al modo con cui deve essere attuato, alle garanzie che reputiamo necessarie, ai problemi che dovrebbero essere risolti, e dei quali bisogna avere coscienza senza dissimularli.

Signori senatori, non ci facciamo trasportare dalle idee generali: perchè nei Parlamenti non è un sentimento vago di progresso che possa dar norma alla formazione delle leggi; in opera tecnica e pratica è il senno pratico, è il sentimento dell'opportunità, è il principio delle garanzie necessarie nei governi liberi e rappresentativi, che deve dirigere l'opera legislativa, non un sentimento vago, generoso, ma improvido.

A dir vero c'è doluto profondamente nell'animo il sentire invocare l'esempio di ciò che hanno fatto i pontefici in casi simili.

Io non prenderò mai ad esempio per ciò che debba fare il mio paese, libero Stato con sistema rappresentativo, ciò che fu fatto dal Governo teocratico, che è la forma più assoluta del dispotismo.

Io dico che nei Governi liberi la prima condizione è che la libertà sia rispettata non solamente colla parola, ma coi fatti, e mediante efficaci garanzie. Noi vogliamo continuare l'opera cominciata da Tanucci, da Leopoldo di Toscana, da Giuseppe II, ma coi metodi di libero Governo, non con quelli di regia autorità paterna assoluta.

E poichè in queste questioni non basta esprimere quel che uno pensa pel caso speciale,

ma gli altri vanno indagando quale sia in genere il pensiero dell'oratore in fatto de' rapporti fra la Chiesa e lo Stato, permettete che io dica pubblicamente ciò che anche altre volte ho espresso al Governo, e che credo di massima importanza.

Io ritengo che una parte di legislazione che più efficacemente potrebbe essere regolata, è quella che riguarda la concessione delle temporalità che sono in mano del Governo.

Ci siamo ingolfati a voler risolvere l'alto problema della trasformazione dell'Asse ecclesiastico. Nella legge delle guarentigie ne facemmo la promessa, si sono fatti studi profondi, fu elaborato un progetto sapiente, ma da una sottocommissione, e il lavoro non arrivò all'esame della Commissione plenaria. Il lavoro è molto complesso, presenterà grandi difficoltà nell'esecuzione, e il progetto difficilmente arriverebbe in porto nel Parlamento. L'onorevole Crispi ci ha dato l'esempio che tutte le grandi riforme che trovò sul tavolo nel salire al potere, egli le sfrondò, le semplificò, le ridusse alla parte pratica, essenziale.

Attualmente, io dico, noi dobbiamo affermare efficacemente quello che è diritto dello Stato, la facoltà di concedere, come anche quella di revocare il godimento dalle temporalità. Quando il sacerdote abusa del suo ufficio a danno delle istituzioni nazionali, non si potrà dire che il sentimento religioso sia offeso per la revoca della temporalità concesse e male abusate.

Si diano, tanto per la concessione quanto per la revocazione del godimento delle temporalità, le garanzie che tutelino dai possibili abusi, ed ovvio è il mezzo del ricorso delle parti interessate alla sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato, ma l'affermazione del diritto stia salda, e l'alta classe de' beneficiati sentirà la potenza di questo freno.

Io concludo facendo al presidente del Consiglio un eccitamento opposto a quello dato dai senatori Miraglia e Ceneri; dico al ministro: non compromettiamo un principio grande ed elevato, che deve avere il suo giusto sviluppo, un precetto che dev'essere attuato con le opportune cautele, non lo compromettiamo con una votazione prematura, affrettata, sopra un testo mal ponderato (*Bene*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore. Senatore COSTA, *relatore*. Signori senatori, se

io mi dovessi limitare a rispondere ai proponenti l'emendamento al progetto dell'Ufficio centrale, diretto a ristabilire la disposizione contenuta nel n. 2 dell'art. 86, io potrei limitarmi a dire brevi parole; perchè, se io non m'inganno, la vera questione poco fu trattata e discussa, almeno sul terreno nel quale venne posta dall'Ufficio centrale.

E mi asterrei volentieri dal parlare a lungo anche perchè io non posso ammettere che la mia parola abbia l'efficacia che cortesemente gli volle attribuire il nostro ottimo collega Ceneri, il quale ha supposto che essa valga a mutare i sassi in fiori, a rendere gradito ciò che è ingrato, a dare l'apparenza della verità a ciò che non è vero.

Io sono convinto invece che davanti ad un consesso come il Senato non vi è che un mezzo per farsi rendere ragione; quello di avere una buona causa da sostenere e buoni argomenti da esporre: la dialettica, la retorica, l'arte della parola poco valgono qui, dove è raccolto tutto ciò che vi è di più elevato nella scienza, tutto ciò che vi è di più autorevole nella politica.

I buoni argomenti a sostegno della tesi propugnata dall'Ufficio centrale credo che non manchino e mi riservo di esporli quando avrò data conveniente risposta ai diversi oratori che hanno presa la parola in questa grave, per quanto accessoria discussione.

Poche parole basteranno all'indirizzo del nostro collega il senatore Ellero; il quale si è assunto di dimostrare due cose: la prima, che noi abbiamo diritto di procedere alla trasformazione delle opere pie di culto; la seconda, che questa legge presenta occasione opportuna per ordinarla.

Intorno al primo punto non ho molto a dire: nessuno di noi, e l'Ufficio centrale meno di ogni altro, ha contestato che la legge possa ordinare la mutazione del fine delle opere pie di culto, come ha facoltà di trasformare quelle di beneficenza. Sarebbe un non senso supporre il contrario dal momento che i numerosi volumi delle nostre leggi riboccano di disposizioni che, affermando questo nostro diritto, ne hanno largamente usato.

Quanto alla seconda affermazione, che cioè questa legge sia sede opportuna per ordinare questa trasformazione, mi permetta l'onor. collega di dirgli che non ho udito alcun argo-

mento per il quale questa opportunità sia stata da lui dimostrata: asserire non è provare: e se nel campo della retorica può far impressione il dire che sia cosa santa rivolgere a scopo di beneficenza attiva ciò che malamente si spende in manifestazioni di pietà ascetica, nel campo del diritto è questa per lo meno una tesi discutibile, e che avrebbe bisogno di essere dimostrata con solidi argomenti, sia nel suo fondamento intrinseco e sia dal [punto di vista della semplice opportunità.

Anche al nostro collega Castagnola assai poco io debbo dire, dal momento che mi trovo perfettamente d'accordo con lui intorno ai concetti sui quali ha fondato il suo ragionamento. Egli affermò due concetti. Disse innanzi tutto che la beneficenza non è che una speciale manifestazione della pietà, che in alcuni si manifesta con opere di espiazione e di culto, in altri con la carità; e che questi due sentimenti, essendo figli della stessa madre, possono abbracciarsi ed intendersi per uno scopo comune.

Ed io non ho difficoltà di convenire in questo concetto, intorno al quale, da un punto di vista teorico, non dissento da lui; ed anzi, per riguardo all'argomentazione che sto per fare, senz'altro lo accetto.

Ma egli espresse ancora un altro importante concetto che rivela l'alta sua mente e la grande sua esperienza di uomo di Stato: e cioè che ormai si può dire che il sentimento religioso sia uscito dal campo del misticismo esteriore per assumere dignità di diritto individuale. Ed io convengo con lui anche in questo. Ma convenendo con lui, lo prego di conciliare fra loro questi due concetti e di condurli alle naturali e legittime loro conseguenze.

Se la pietà, se il sentimento religioso sono l'espressione di un diritto individuale, perchè non dovranno essi essere rispettati nelle loro diverse manifestazioni, qualunque esse s'è io?

Perchè non si dovrà ammettere che ciascuno lo concreti in quel modo che reputa migliore? Colle forme dell'espiazione ascetica per gli uni, colla beneficenza per gli altri?

E se veramente è un diritto, perchè la legge non dovrà tutelarlo? Se è l'espressione di un convincimento individuale, perchè dovrà non difenderlo?

Come vede l'onorevole collega, io ho accet-

tato i principî che egli ha sostenuto: voglia egli accettare le conseguenze che legittimamente se ne debbono ritrarre.

Anche il collega Pierantoni ha, più che altro, espresse delle affermazioni, intorno alle quali non avrei a fare altra osservazione fuorchè questa, che non hanno diretta influenza sulla tesi che si discute.

Noi ammettiamo il principio della secolarizzazione dell'amministrazione della beneficenza: ma non crediamo di poterne menar vanto, se non per una ragione storica; giacchè è per l'Italia tradizione quasi secolare, è opera costante di ben sci lustri.

Egli ha pure proclamato il principio della separazione del culto dalla beneficenza; nè noi pensiamo di contestarlo: e ne è prova la lunga serie di leggi che egli ha citate, nelle quali questo concetto fu affermato. Il progetto che ora si discute non lo mette in dubbio. Ma non so se l'onor. contraddittore possa dedurne un argomento favorevole alla sua tesi: la separazione si fonda sul concetto del rispetto delle autonomie; mentre la disposizione che noi stiamo discutendo e che egli vorrebbe approvata, anzichè mantenere le autonomie, le mette in non cale, dal momento che sottopone la forma religiosa della pietà a quella umana della beneficenza.

Egli disse ancora, e in questo fu seguito ancora dall'ottimo collega Ceneri, di non potere comprendere come l'Ufficio centrale si fosse arrestato di fronte alla proposta dell'art. 87 n. 2, mentre ammetteva nello stesso articolo delle disposizioni molto più gravi e radicali, quelle che colpiscono le confraternite.

Io potrei rispondere ad ambidue essere questa la miglior prova della equanimità colla quale l'Ufficio centrale ha studiato e discusso l'argomento.

Era vecchia questione quella degli istituti misti di culto e di beneficenza; erano tuttora numerosi i dubbi intorno al modo di regolare i rispettivi loro rapporti di fronte alle leggi eversive. Ma era prevalso nella legislazione e nella giurisprudenza il principio di rispettare ciascuno di questi scopi e assegnare a ciascuno i mezzi corrispondenti al fine rispettivo.

Or bene: noi non seguiamo altro sistema, non proponiamo altro spediente per uscire dal circolo vizioso nel quale si è aggirata finora

la sorte delle confraternite. E mentre ammettiamo la trasformazione del loro fine, in quanto possono essere opere di beneficenza, facciamo riserva espressa e concludente, non solo dei diritti civili, ma ben anco dei fini speciali di culto o di previdenza o di mutuo soccorso ai quali furono destinate. Ne ammettiamo soltanto la trasformazione del fine, ma provvediamo anche a quella sorveglianza ed a quella tutela alle quali sono sfuggiti finora.

Ma quando siamo nel campo dei legati e delle opere di culto, non troviamo nè situazioni incerte di fatto, nè condizioni dubbie di diritto: nè comprendiamo che si possa dire che si colpiscono, perchè si ignora cosa sono nè quale ufficio adempiono, mentre si colpiscono, perchè sono opere di culto e unicamente perchè sono tali, e niuno possa dire che non lo siano, o sia incerto se sono di beneficenza.

Noi abbiamo quindi agito a rigore di logica, proponendo di colpire, con quei temperamenti che abbiamo aggiunto, le confraternite nel n. 3 (2 sen.) dell'art. 87; di colpire i ritiri e gli eremi nel n. 1 dell'art. 87; ma dallo stesso rigore della logica siamo tratti ad escludere da questa legge la proposta della mutazione del fine, dei legati ed opere pie di culto contemplate nel n. 2 dello stesso articolo.

E finalmente, noi abbiamo ascoltata la parola autorevole, l'elevato e dotto discorso del nostro collega Miraglia, che mi duole di non vedere in questo momento al suo banco.

Brevissime parole a commento della sua orazione, la quale, più che altro ha un valore retrospettivo, perchè si risolve in una splendida esposizione delle dottrine alle quali si sono ispirate le nostre leggi eversive e di liquidazione dell'asse ecclesiastico.

E se così è, è chiaro che mi manca l'occasione e l'opportunità di fare qualsiasi osservazione.

Ciò che egli ha detto non è altro che una illustrazione, un commento, una giustificazione delle opere nostre; possiamo quindi andare orgogliosi della sua lode e ritrarre conforto a progredire nella via per la quale ci siamo posti dalle sue autorevoli approvazioni; ma tutto ciò non può avere col punto della legge che si discute che una relazione meramente indiretta ed occasionale.

Ma quando io mi attendeva di vedere riso-

lute dalla autorevole dottrina dell'eminente giurista le questioni, tolto le incertezze, eliminati i dubbi intorno alla portata, ed agli effetti della proposta che ora si discute, egli si arrestò d'un tratto; e si limitò, nella sua perorazione, ad affermare la necessità di votare questo n. 2 dell'art. 88 del progetto ministeriale, perchè la legge non esca dal voto del Senato mutilata; a raccomandare al Senato di non lasciarsi sfuggire l'occasione per completare il ciclo delle nostre leggi eversive e di secolarizzazione.

Intorno a questo modo di vedere la questione che si agita, mi permetto di dire, col rispetto che si deve all'autorità del venerando giureconsulto, che, per quanto il Senato possa aver fede nel convincimento personale del senatore Miraglia, deve averla maggiore nello studio largo e coscienzioso delle questioni che sorgono dalla proposta che cade in discussione.

Egli non ha creduto di compiere questo studio; non ha creduto di risolvere queste questioni; forse a lui la formola ministeriale è parsa perfetta: forse egli ha creduto che non esistesse il pericolo di pregiudicare privati diritti, di invadere il campo, finora rispettato, delle coscienze.

Ebbene: ciò che egli non ha creduto di fare, procureremo di farlo noi; ciò che egli ha creduto giustificabile, cercheremo di oppugnarlo noi: sicuri di farlo con intelletto del vero e con quello spirito di equanimità che ha ispirate tutte le proposte dell'Ufficio centrale.

Secondo noi, la questione che ora ci intrattiene potrebbe essere esaminata sotto tre aspetti.

Vi è un primo aspetto, che mi permetterò di chiamare politico, sebbene non sia estraneo alla ragione giuridica ed ai principi ai quali deve ispirarsi il tecnicismo legislativo.

La soppressione dei legati e delle opere pie di culto ha dei rapporti, e può esercitare qualche influenza fuori del campo puro e semplice dell'ordinamento della beneficenza.

Un primo rapporto lo ha con un argomento intorno al quale il Parlamento si è finora limitato a fare delle affermazioni e che non è uscito finora dai modesti limiti degli studi preparatori; quello dell'ordinamento della proprietà ecclesiastica.

Da molti anni questa legge di riordinamento della proprietà ecclesiastica è promessa. Fu

ripetutamente studiata da uomini autorevoli; ma finora non è riuscito ad avere un progetto concreto del quale il Parlamento abbia potuto occuparsi.

Ora io non credo che alcuno possa o voglia negare che questa della mutazione del fine delle opere pie di culto sia una questione strettamente connessa con quella dell'ordinamento della proprietà ecclesiastica, della quale i lasciti, legati ed opere pie di culto sono una parte, che potrebbe anche essere cospicua.

E supposto per un istante che si dovesse venire a questa conclusione di proporre che le parrocchie dovessero mantenersi col proprio patrimonio ed essere amministrate dagli stessi parrochiani, quale sarà desso questo patrimonio, quali saranno i mezzi per sostenere le spese del culto, se una parte della proprietà ecclesiastica, rappresentata dai lasciti e legati, che ora si propone di trasformare, la quale potrebbe anche non essere indifferente, avrà potuto essere, colla mutazione del fine ordinato in questo progetto, distratta ad altri fini per quanto nobilissimi?

Un secondo rapporto esiste con un altro interesse che può meritare tutta l'attenzione del Parlamento.

Una gran parte di questi legati ed opere pie di culto, quella specialmente che si va man mano raccogliendo nei nuovi tempi, è destinata alle fabbriche, alle opere incaricate di provvedere alla manutenzione degli edifici religiosi.

Orbene, un articolo della legge comunale e provinciale, l'art. 171, finchè non sia altrimenti provveduto con legge speciale, considera come spesa obbligatoria il concorso del comune per il mantenimento degli edifici ecclesiastici.

Se quindi si sottrae o si ammette la possibilità di sottrarre al patrimonio ecclesiastico tutto ciò che ha potuto o potrà essere destinato al mantenimento degli edifici del culto, non si sarà, egli, pregiudicata un'altra questione economica e politica importantissima, non si sarà reso più probabile, più urgente, più grave l'obbligo eventuale dei comuni di supplire essi stessi coi loro mezzi a quelli che fossero stati distratti, in forza di questa legge, ad altri fini?

Ma vi è ancora un terzo rapporto, ispirato ad un concetto politico molto elevato, che a me pare non convenga di trascurare.



Noi abbiamo sentito per molti anni e da molte parti a raccomandare di accorrere in aiuto del basso clero, di porgere la mano a questi paria della gerarchia ecclesiastica, di stendere loro la mano e farsene degli amici, utili soprattutto nelle campagne.

Ricordo anzi di aver unito anch'io la mia voce allorchè si raccomandò al Governo di aumentare le congrue ai parroci; e, con grande soddisfazione, ho raccolto dai bilanci che quest'anno si aumentò, credo, di circa 2 milioni la spesa per tale titolo sul bilancio del Fondo pel culto. Ora, io non potrei dire che, perchè si sopprimono le opere pie di culto, le congrue debbano portare una spesa maggiore; ma dico che questi due argomenti delle congrue e delle opere pie di culto, in quanto servono al mantenimento del clero povero, hanno stretto legame fra loro e debbono essere risolti alla stregua degli stessi principî.

Vuolsi veramente porgere la mano al clero povero? Ma in tal caso, perchè si priva di questa che è, o almeno può essere una fonte non ispregevole dalla quale trae i mezzi di sussistenza?

Vuolsi fare una politica larga e sagace per estendere nelle fila del basso clero la falange dei cittadini devoti alle istituzioni liberali? Ma in tal caso perchè si va mano mano punzecchiando a colpi di spillo, e gli si va lesinando il pane?

Non è il caso di dire ora ciò che si debba fare intorno a questo grave e delicato argomento: ma soltanto di raccomandare che si studi, che si sappia quale è l'obbiettivo che si vuole raggiungere e i mezzi che conviene adoperare per conseguirlo. Questo compito non spettava all'Ufficio centrale che ho l'onore di rappresentare: egli, quindi, non si è soffermato ad esaminare le molteplici e delicate questioni che sorgono dal problema posto in questi termini. Ma per rimanere nell'ordine di idee nel quale si è posto, ho creduto di doverle rilevare per dimostrare che la proposta di mutazione del fine delle opere di culto non è così semplice come a molti potrebbe sembrare, ed ha ancora parti inesplorate le quali, pei loro legami coi più gravi e delicati problemi di governo, meritano di essere studiate con maggior cura di quella adoperata finora.

Un secondo ordine di considerazioni riguarda,

per così dire, la filosofia giuridica della proposta.

Non dico cose nuove; ma riassumo due obiezioni che vennero fatte alla proposta che ora si discute.

Una prima obiezione venne esposta dal nostro collega il senatore Canonico; il quale col fine suo ingegno e con quella squisita intuizione del senso giuridico che lo contraddistingue, ha provata una decisa ripugnanza a risolvere, in una legge che tratta della beneficenza, una questione che riguarda un argomento assolutamente diverso, quello del culto. E difatti, se si prende ad esame la formula dell'art. 87 quale fu proposta dal Ministero e votata dalla Camera elettiva, non si può evitare un senso di disgusto vedendo confessato e proclamato il proposito di considerare e trattare come opere di beneficenza delle opere che non lo sono, e se il progetto ha senso giuridico, non possono e non debbono esserlo.

La contraddizione è flagrante; rilevarla è averla dimostrata.

Ma occorre spiegarsi più chiaramente onde non sorga un malinteso.

Accomodata in quel modo che a noi parve migliore, noi abbiamo accettato la formula contenuta nella prima parte dell'art. 87, quantunque fondata su di un concetto negativo: ma essa non potrebbe estendersi oltre l'intento legittimo al quale è diretta di raccogliere sotto l'influenza della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, gli istituti ibridi, incerti o misti che riuscirono finora a sfuggire alle disposizioni del diritto comune, sì in materia di culto e sì in materia di beneficenza. Ciò che è dubbio, incerto, misto, cada sotto l'influenza di questa legge: ma non vi si sottoponga ciò che non ha colla beneficenza alcun rapporto giuridico, e si dichiara che è tutt'altra cosa ed ha tutt'altro fine.

Un secondo argomento fu addotto dal nostro collega Auriti. Egli disse: ma come si concilia questa proposta colle disposizioni del Codice civile? Come si può dichiarare soggetti a trasformazione istituti a mala appena sorti e che ogni giorno si possono creare?

La forza dell'argomento è parsa grande al senatore Ceneri il quale ha creduto di dovervi opporre l'autorità della sua parola.

Contraddizione assoluta egli disse non v'è. È

vero che il Codice civile consente questa specie di lasciti, legati ed opere pie che il progetto vorrebbe sottoposti all'evento della mutazione del fine.

Ma di questo nuovo indirizzo della legislazione il guardasigilli terrà conto nel deliberare intorno alle domande di autorizzazione; come il ministro dell'interno terrà conto, nell'esercizio dei poteri che con questa legge gli sono conferiti, dei principi e delle disposizioni del Codice civile. E la pratica di buon governo eviterà in fatto ogni contraddizione ove anche in diritto esistesse.

Ma è precisamente questo che noi domandiamo di togliere, cioè la contraddizione tra una legge di diritto comune la quale ammette la ricognizione legale di determinate elargizioni a scopo di culto, ed una legge di ordine amministrativo e politico che dà facoltà di farne qualche cosa di diverso da quello che il diritto comune concede.

Affidarsene alle pratica di buon governo per rendere meno dannose in fatto le conseguenze della proposta non è negare la contraddizione; è supporla.

Nè si creda che, come parve al nostro collega Ellero, questi legati di culto si vengano assottigliando e che trattisi di materia di poco momento.

Questo è un errore di fatto. Io ebbi cura di procurarmi col mezzo del guardasigilli l'elenco dei legati autorizzati in questo ultimo triennio, ed ho potuto verificare che variano da 340 a 360 per ciascun anno e non sono tutti di somme indifferenti. Ne ricordo uno, ad esempio, e lo ricordo perchè trattasi della mia città natale, superiore ad un milione destinato alla ricostruzione della facciata del maggior tempio di Milano.

E giacchè mi è venuto di far cenno a cagion d'esempio di questo legato, dirò che per quanto autorizzato a norma delle disposizioni del Codice civile, potrebbe essere a norma dell'articolo 87, n. 2, del progetto di legge che stiamo discutendo, trasformato e destinato ad altro fine, assegnato ad una istituzione di beneficenza.

Nè è assurdo il supporre che tali fatti si compiano: è assurdo invece approvare una legge che può permettere di compierli. La bontà delle leggi non la rettitudine o il valore

degli uomini sono le vere garanzie della giustizia. Questi cambiano; quelle rimangono; e debbono considerarsi pessime quando sieno tali da lasciare aperta la via all'arbitrio.

Un terzo ordine di considerazioni riguarda la questione sotto l'aspetto puramente tecnico e giuridico.

Per dare al Senato un'idea esatta della proposta che noi discutiamo, credo necessario di riferirne la genesi.

Compiuta l'inchiesta sulla condizione delle opere pie, è risultato che, specialmente in alcune provincie, erano assai gravi gli oneri di culto a carico degli istituti di beneficenza.

Vi sono provincie nelle quali gli oneri di culto, o volontari, o obbligatori, ammontano fino al 30 % delle rendite.

Era naturale sorgesse il pensiero di rimediare a questo inconveniente; ed io debbo credere che fosse diretto a questo intento l'articolo del progetto ministeriale presentato alla Camera dei deputati, il quale, notatelo bene, era ben lungi dall'aver la portata, il significato, le conseguenze che ha il progetto che la Camera elettiva ha poi votato.

Con quel progetto all'art. 58, n. 7, si sottoponevano a trasformazione i lasciti, le fondazioni e le opere pie di culto che non davano vita a diritto civile, e che non siano più rispondenti ad un bisogno della popolazione del luogo.

Dunque tutto ciò che aveva per base un diritto era garantito, nè avrebbe potuto essere distrutto o destinato ad altro fine.

Ma questo concetto, assai semplice e rispondente ai veri bisogni della beneficenza, venne stranamente esteso nel progetto votato dalla Camera fino a comprendere in una formula artificiosamente negativa tutto ciò che è sopravvissuto all'applicazione delle leggi eversive e che non sia stato dalle leggi eversive conservato.

La Camera elettiva ha cominciato ad eliminare uno dei fondamenti della proposta ministeriale, e cioè la riserva dei diritti civili, partendo dal supposto che ogni riserva di diritto fosse inutile perchè sottintesa.

Ma a chi bene guardi, il progetto ministeriale, non parlava del diritto civile, come di una semplice riserva a favore dei terzi; ne parlava, come di un elemento costitutivo per

contraddistinguere i legati che non avrebbero dovuto andare soggetti a trasformazione.

La formula adottata dalla Camera muta interamente la sostanza della proposta e dà luogo a queste due indagini, diretta la prima a determinare quali sieno i lasciti e i legati di culto a cui possa applicarsi, e la seconda ad esaminare se sia accettabile il criterio col quale si propone di farne l'applicazione.

Intorno al primo punto l'Ufficio centrale si è indarno domandato quali sono questi legati di culto, ai quali potrà riferirsi questa disposizione.

Sono gli oneri di coscienza?

Il nostro collega Ceneri ha detto oggi che assolutamente questi non vi sono compresi.

Io lo spero, lo vorrei, ne sono convinto come di una necessità indeclinabile; ma, se debbo dire il mio pensiero temo che la questione non sia chiaramente risolta in questo senso dalla formula che venne adottata. Io veggo infatti che sono esclusi i lasciti, i legati, le opere aventi carattere di ente autonomo, perchè soppressi; veggo che sono esclusi i legati e le opere pie che costituiscono dotazione di enti conservati, perchè conservati con gli enti ai quali sono uniti: e cosa rimane? Cosa rientra dunque nella materia di questo articolo?

Ma vi ha di più: vi ha una serie di oneri di culto inerenti ai beni dei benefici, delle cappellanie degli enti autonomi e di patronato rivendicati in base alla legge del 1867. Questa legge ammettendo il diritto di rivendicazione stabiliva però una riserva per l'adempimento degli oneri di culto, *si e come di diritto*.

Ora è lecito il domandare: è doveroso il dichiarare se questi oneri di culto annessi e dipendenti dai beni rivendicati dai patroni possano e debbano virtualmente rivivere per modo che le congregazioni di carità abbiano facoltà di rivendicarne i beni per ottenerne la trasformazione in legati di beneficenza?

Ma vi ha di più ancora: è noto che colla devoluzione dei beni ecclesiastici fu trasferito a carico del Fondo pel culto anche l'adempimento degli oneri di culto che ai beni medesimi andavano annessi. Vi fu una lunga lotta intorno a questo argomento; e mentre in origine si tendeva a ritenere che l'obbligo di adempiere questi oneri di culto avesse potuto sopravvivere alla soppressione, si formò poscia una

giurisprudenza, ormai indiscussa, colla quale si ritenne doversi ritenere implicitamente adempiuti gli oneri medesimi mediante l'adempimento di tutti quei fini economici che la legge del 1868 aveva affidato al Fondo del culto.

Ma questo postulato della giurisprudenza non potrebbe escludere la possibilità, che le congregazioni di carità vengano a rivendicare la parte di patrimonio destinato a sostenere gli oneri di culto che il Fondo pel culto adempie soltanto in modo virtuale.

Sarebbe un grave sconvolgimento nell'opera di liquidazione del patrimonio ecclesiastico affidato al Fondo pel culto; ma non dico che sarebbe inevitabile. Dico soltanto che la formula dell'art. 87, permette a questo dubbio di sorgere; e sarebbe strano se non venisse risolto.

Ma prescindendo da tutti i dubbi che possono essere proposti intorno alla materia che dovrebbe ritenersi compresa nel precetto che si discute, ciò che in particolar modo ha influito sulla deliberazione dell'Ufficio centrale e lo ha indotto a proporre la pregiudiziale del rinvio ad altra legge speciale, è il criterio col quale si dovrebbe farne l'applicazione.

Dice l'art. 87, n. 2, che la trasformazione dovrebbe essere ordinata quando si tratta di « legati ed opere pie di culto che non sieno più corrispondenti ad un bisogno della popolazione del luogo ». Chi sarà chiamato a dire quando un legato di culto sarà corrispondente al bisogno della popolazione? Lo dirà il municipio, lo dirà il parere della Giunta provinciale, lo dirà il Consiglio di Stato...

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

Senatore COSTA, *relatore*... Ma come lo potranno dire e in base a quali criteri? Il nostro collega Ceneri stamattina ha creduto di poter trovare l'Ufficio centrale in contraddizione, osservando che nega questa facoltà a riguardo dei legati ed opere di culto di che nel n. 2 dell'art. 87, e la ammette nel n. 3, a riguardo delle confraternite.

No, onorevole collega, la contraddizione non esiste, perchè nel n. 2 la corrispondenza ad un bisogno della popolazione del luogo dipende da un criterio di semplice apprezzamento; mentre invece nel n. 3 dell'art. 87, come venne modificato dall'Ufficio centrale, si fa dipendere dal fatto giuridicamente sussistente della destinazione del

patrimonio al servizio del culto: e la destinazione è qualche cosa di obbiettivo, che può assumere, quando sia provato, i caratteri di un fatto giuridico, e fornire argomento di indagini che, se non entrassero nel campo giuridico di competenza dei tribunali, sarebbero certamente compresi nell'orbita di quegli interessi pei quali si può invocare la tutela del ricorso al Consiglio di Stato; ricorso che, per altre proposte dell'Ufficio centrale, si estenderebbe al merito, con effetto sospensivo.

Ogni valore dell'argomento addotto dall'onorevole Ceneri cade quindi di fronte al fatto che il criterio seguito nell'art. 87, n. 3, come venne emendato dall'Ufficio centrale, non è il criterio sul quale è fondato il progetto ministeriale nell'art. 87, n. 2.

Ma a sostegno della tesi propugnata dall'Ufficio centrale venne addotta anche un'altra considerazione, la quale sull'animo di alcuni nostri colleghi ha esercitato una grande influenza.

Nella mutazione del fine si deve partire dal concetto di cercare di trasformare le antiche istituzioni in un'altra novella che più ad esse si avvicini. Solo osservando questa condizione si può mantenere il rispetto alla intenzione dei fondatori, che deve essere il criterio giuridico incrollabile, la condizione indeclinabile per la quale può essere giustificata e deve essere ammessa la mutazione del fine. E questo rispetto si mantiene quando si trasforma un legato di culto in una istituzione affine; per esempio il legato di messe in una spesa pel tempio; il legato per l'insegnamento della dottrina cristiana in una borsa d'insegnamento per la carriera ecclesiastica: questo rispetto non si mantiene, quando la mutazione si faccia in una istituzione assolutamente diversa, quale sarebbe il legato di beneficenza.

E quindi, o se si vuol rimanere fermi al criterio fondamentale della mutazione del fine stabilito nell'art. 69, e manca il mezzo di farne applicazione ai legati di culto secondo gli intenti che si propone il progetto ministeriale: o si concede di allontanarsene, e si distrugge miseramente, pervertendolo, il principio ispiratore della legge, sanzionandolo, col proposito di violarlo. Spettacolo miserando di bassi tempi che il Senato non deve dare.

Signori senatori, compiuta la parte critica mi conviene procedere nella parte positiva del mio

ragionamento, nella quale spero di avere assenziente il Governo.

Che cosa si proponeva il Governo nel suo originario progetto? Se io mal non comprendo la portata della sua proposta, che non fu in questa parte accompagnata da motivazione, si proponeva di sgravare le istituzioni di beneficenza da tutti quegli oneri di culto che distraevano una parte considerevole delle sue rendite.

Potrà il Governo, all'infuori di questa disposizione dell'art. 87, n. 2, ottenere questo risultato con la legge che abbiamo discusso, ed alla quale spero che il Senato darà la sua approvazione?

Io non ne dubito; giacchè negli articoli successivi è riservata al Governo la facoltà di rivedere gli statuti di tutte le istituzioni di beneficenza, e nella revisione degli statuti, è certamente compresa la facoltà di riordinare tutto ciò che si attiene all'amministrazione delle istituzioni di beneficenza; e in questo riordinamento sarà facile, sarà naturale eliminare tutte le spese di culto che non siano garantite da un'azione, e non siano assolutamente necessarie al raggiungimento del fine della istituzione.

Andare oltre questo obbiettivo sarebbe andare oltre a ciò che il Governo si è proposto nel suo progetto originario; sarebbe entrare in un campo irto di questioni e di difficoltà, si nell'ordine giuridico che dal punto di vista politico, e che non è prudente di affrontare senza maturo studio e diligente preparazione.

E la preparazione è mancata; è mancata nell'ordine dei fatti, giacchè niuno sa prevedere il pratico risultato che questa disposizione potrà avere; è mancata nell'ordine giuridico perchè non si sa veramente determinare la portata della proposta; è mancata nell'ordine politico perchè la proposta, improvvisata nella Camera elettiva, non fu preceduta dagli studi del Governo, non ebbe il concorso del ministro competente per ragione di materia, non fu accompagnata da esauriente discussione.

E tra gli effetti che possono derivare, oltre lo sconvolgimento dei buoni principi, potrebbe esservi questo, che derivino assai maggiori i danni dei benefici.

Io prego quindi vivamente il Governo di volere seguire l'Ufficio centrale nella sua proposta. Essa gli permette di conseguire ciò che è indi-

spensabile senza chiudersi la via ad ottenere più tardi, colla presentazione di uno speciale progetto di legge, con maggiore sicurezza e con maggiore rispetto dei principi, un risultato anche maggiore.

Il nostro collega Pierantoni, obbedendo a quel sentimento battagliero che in lui è naturale, ha invitato il Senato a numerare i suoi voti: chi ne avrà uno di più, egli disse, avrà avuto ragione.

Io dichiaro nel modo più preciso, che questo non è il mio ideale.

Non è che io tema i voti del Senato: se amassi la vittoria, io esclamerei con lui: la nostra causa è buona; l'abbiamo difesa per la verità: contiamoci.

Ma ben altro è il mio pensiero.

Trattasi di legge gravissima, intorno alla quale si raggruppano gravi ed estesi interessi, che impegna grandi ed elevati principi di governo. Ed io vorrei che riuscisse alla meta circondata dall'autorità necessaria per essere accettata dal paese come un vero progresso legislativo.

Si tolga quindi ogni occasione di dissenso; si riservino tutte le questioni che possono dar luogo ad una dispersione di voti: e il voto unanime del Senato sarà largo compenso al differimento di una questione della quale niuno potrebbe affrontare con mente serena e con coscienza tranquilla la soluzione.

Facendo voti perchè il Governo si associ al nostro modo di vedere, io sono sicuro di cooperare con lui a quel supremo intento che è il trionfo della legge.

Ove si rifiuti sono tranquillo sul risultato del voto. (*Vice approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro dell'interno.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Signori senatori! Il paragrafo secondo dell'art. 87 votato dalla Camera dei deputati ha suscitato tali apprensioni ed esitazioni, che non mi sembrano proprio del caso.

Quella che impegnò la lotta su cotesto paragrafo fu la maggioranza dell'Ufficio centrale, la quale, per mezzo del dotto senatore Costa, prima nella sua relazione, ed oggi nel discorso che avete ascoltato, ne ha chiesto la soppressione.

Permettetemi, signori senatori, poichè fu ritenuta la necessità che la questione fosse portata sul suo vero terreno, che io segua il consiglio dell'ultimo oratore.

Con la nostra proposta noi vogliamo applicare al passato, nell'interesse della beneficenza, i principi di diritto stabiliti nel Codice civile.

Al 1865 il Codice civile nell'art. 833 (che più volte è stato ricordato) aveva prescritto che fossero nulle le disposizioni per la istituzione di benefici semplici, di cappellanie laicali e di somiglianti fondazioni. E questo fu per l'avvenire.

La legge del 15 agosto 1867 le abolì per il passato. Ed abolendole, ha devoluto al demanio dello Stato tutti i beni che appartenevano ai suddetti istituti ecclesiastici.

Orbene, o signori, resta ancora qualche cosa del tempo passato che non si può permettere sussista, e che bisogna abolire.

Ed è appunto ciò a cui accenna il n. 2 dell'art. 87 che discutiamo.

Il Codice civile all'art. 830 dichiarò nulle le disposizioni a favore di persona che sia incerta in modo da non poter essere determinata. E, quasi ciò non bastasse, all'art. 834 aggiunse: che dovevano esser nulle anche le disposizioni fatte in favore di persona incerta da nominarsi da un terzo.

All'art. 831 prescrisse inoltre, che sono nulle le disposizioni per l'anima, e a favore dell'anima, espresse genericamente.

Cominciamo dalle persone incerte:

Sotto i Romani, e su ciò Ulpiano lasciò un famoso responso, erano incerti tutti quei corpi morali, che non avevano una personalità giuridica, ed eran tra questi le università.

Venne poscia, sotto Antonino, un Senatoconsulto, e fu accordato il diritto di successione ai municipi ed alle città.

Seguirono gli altri imperatori nella via tracciata, e dichiararono che avevano il diritto di succedere, la chiesa, gli ospedali e tutti i corpi morali che poscia vennero costituendosi.

A questa legislazione seguì quella del medio evo, con una congerie di disposizioni a beneficio di persone incerte, d'incerto carattere, varie pei nomi e per gli scopi, in conseguenza delle superstizioni che invasero la umana famiglia, e che, se oggi si ripetessero, ecciterebbero il riso.

Noi abbiamo le disposizioni per le anime

purganti, per il santo patrono, per il Signore Iddio, per Gesù Cristo, per un altare di una chiesa alla quale era più o meno devoto il testatore.

A tutto ciò seguì la rivoluzione del secolo passato, colle leggi di ammortizzazione, alle quali accennò un momento fa l'illustre giureconsulto, senatore Miraglia.

I principi dichiararono con rescritti speciali la nullità di coteste disposizioni anomali a favore di quegli enti che la legge non poteva riconoscere e che veramente erano incerti nel senso della legge romana. Tutto ciò fino alla rivoluzione francese, alla quale si deve un mondo nuovo.

Al 1815, lo sapete tutti, venne in Italia la reazione, e furono stipulati i Concordati che dichiararono l'invulnerabilità di tutte le proprietà della Chiesa e di tutto ciò che apparteneva alle istituzioni che alla Chiesa si connettevano. La legislazione italiana ne risentì l'infusso, ed ebbimo il codice Albertino, nessuno lo ha dimenticato, in cui furono anche permesse le disposizioni a favore dell'anima.

Or bene, signori senatori, contro queste persone incerte, contro le disposizioni legislative risorte dopo la reazione del 1815 e che ancora esistono, è scritto il n. 2 dell'art. 87 del progetto.

Questi lasciti, questi legati ai quali il suddetto articolo allude, esistono ancora e, direi pure, che non vi è congregazione, non vi è istituzione pia che non ne sia infetta.

È inutile discutere sul diritto nel Governo di abolizione di cotesti enti, poichè sarebbe strano che gli si contrastasse quanto nel secolo passato era riconosciuto ai principi che governavano l'Italia.

Mi ricordo, e se lo ricorderà anche il senatore Miraglia, di un rescritto del 1750, a proposito della contestazione fra il papa ed il re di Napoli circa un legato di messe.

La Camera di Santa Chiara aveva negato l'*exequatur* ad una bolla arrivata da Roma su cotesto argomento. Il nunzio pontificio essendosene doluto, il re fece rispondere che quei legati toccava a lui di abolirli, per il supremo diritto della sua sovranità e per la protezione dovuta da lui ai suoi sudditi.

Su questo non c'è questione; siamo tutti d'accordo sul diritto che abbiamo di abolirli.

Non è un peccato; entra nei diritti di potestà del Parlamento.

Ma vi è la convenienza di abolirli?

L'onor. relatore, il senatore Rossi Alessandro, ed il senatore Auriti, sono di opposto avviso.

Ma quale ne è il motivo? Qual è la cagione per cui si dovrebbe rimettere ad un'altra legge, ad una legge speciale, l'abolizione di questi legati, di cui il Codice civile, dal 1865 in poi, non ne ha permesso la istituzione?

Coloro che godono di cotesti beni valgono più dei poveri al cui sollievo noi lavoriamo? E perchè questa legge non sarebbe luogo opportuno? Ma le confraternite non sono contemplate in questa legge? Anch'esse sono istituzioni che hanno il doppio fine del culto e della beneficenza. Come tali, coteste opere pie, che hanno natura e scopi consimili, ebbero posto al n. 3 dell'art. 87, diventato n. 2 con l'emendamento dell'Ufficio centrale.

Si soggiunge che la soppressione di questi lasciti si lega al gran problema del riordinamento della proprietà ecclesiastica.

In verità, io non ci vedo alcuna connessione. Sono due cose l'una dall'altra distinte.

La proprietà ecclesiastica oggi è nelle mani degli Economati e del Fondo pel culto, ed essi amministrano tutto quello che è venuto dalle leggi di soppressione del 1866 e del 1867.

Se questi lasciti, ai quali allude il n. 2 dell'art. 87, fossero stati connessi alla proprietà ecclesiastica, già sarebbero stati aboliti, e li amministrerebbero la Direzione del fondo pel Culto e gli Economati per i benefizi vacanti.

Anche noi crediamo sia dovere del Parlamento pensare al basso clero, il quale è degno dei nostri aiuti. Questo tema è della maggiore importanza, e siamo lieti che se ne sia parlato.

Tutte le volte che alla Camera si è ragionato di questo argomento, io sono stato sempre favorevole al basso clero.

Credo che sia stato uno dei peccati della rivoluzione italiana lo aver poco curato il basso clero.

Credo pure che un governo savio dovrebbe fare una legge apposita, onde porre il basso clero in condizioni tali da conservare la sua dignità, e potere esercitare nobilmente il suo sacro ministero.

Ma non sarà dai beni ai quali allude il nu-

mero 2 dell'art. 87 che discutiamo, che potrà ricavarsi quanto bisogna alla democrazia della chiesa.

Il senatore Costa, per arte oratoria (mi permetto di non credere altrimenti), disse che il n. 2 dell'art. 87 non esprime chiaramente quel che vuole, e suppose che nella sua applicazione trascinerebbe a favore della beneficenza altri legati, come quello pel compimento del duomo di Milano.

È un ragionamento che tocca l'assurdo.

Una delle virtù della rivoluzione italiana è stata quella del rispetto, non solo dei monumenti, ma delle istituzioni della chiesa cattolica. Noi siamo entrati in Roma, mantenendo integro tutto il passato religioso.

La rivoluzione italiana fu incruenta, pacifica e tollerante, ed in questo sta la sua forza e la sua potenza.

Dirò intanto all'onor. Costa ed al Senato che, se noi gettiamo gli occhi sulla statistica delle opere pie di Roma, troveremo talmente confuso l'elemento spirituale con quello della beneficenza, che, se ci attenessimo alle teorie svolte in questa occasione, dovremmo concludere che quella che sentirebbe meno gli effetti benefici di questa legge sarebbe la Capitale; mentre essa più di tutte le città ne ha bisogno.

Qui, non è un istituto di carità civile, non un ospizio per gl'invalidi al lavoro, non una casa nella quale possiamo collocare i poveri. Con gli articoli 80 e 81 della legge di pubblica sicurezza, abbiamo soppresso l'accattonaggio, ma in Roma non abbiamo potuto trovare modo per l'esecuzione della nuova legge.

Mi permetta l'onor. Costa di dirgli che questa volta l'esitazione è una colpa.

Diceva un uomo di Stato francese che l'attendere per attendere è la peggiore delle delibrazioni.

Qui noi non attenderemmo per far meglio, ma attenderemmo per non far nulla. (*Bene! Benissimo!*)

Dovettero correre 23 anni, dal 1867 al 1890, per poter giungere all'abolizione delle confraternite. E le disposizioni che riguardano queste, sia pur detto al Senato, l'Ufficio centrale le ha abbastanza modificate, temperando assai il progetto primitivo; anzi, l'ha tagliato in guisa che io non riconosco più quello che era in origine. E mancherei ad un mio dovere, se non di-

cessi al Senato, che io domanderò la restituzione dell'articolo quale fu votato dalla Camera dei deputati, per quanto si riferisce anche al n. 3. (*Bene, bravo!*)

Io ho qui la statistica delle confraternite e del loro patrimonio.

Le confraternite sono 11,707 con una rendita di 10 milioni.

Questa rendita è così divisa: 1,400,000 per imposte, e non c'è che dire; 613,000 per oneri patrimoniali; 1,708,000 per l'amministrazione. Questa spesa su 10 milioni è eccessiva. I sei milioni che restano vanno poi così divisi:

3,600,000 vanno per ispese di culto. E nel culto non credete si comprendano le funzioni sacre come la messa; non è la chiesa, non sono le orazioni, sono i pregiudizi, le superstizioni che consumano cotesta somma.

E per la beneficenza?

Appena vi sono destinati 1,190,000. Come vedete, dei 10 milioni, più di 8 si sciupano miseramente, e così si continuerebbe se restasse l'articolo come fu proposto dall'Ufficio centrale del Senato.

Signori senatori, io ho ceduto all'Ufficio centrale per circa venti o trenta emendamenti, e non potevo quindi essere nè più tollerante, nè più remissivo. Non ho la forza di fare altre concessioni.

Quest'art. 87 per me è la base angolare della riforma, e non posso rinunziarvi. Io non vorrei che la legge andasse perduta. Desidero al contrario che sia votata, ed entri nella legislazione dello Stato.

Se la legge cadesse, temo che sarei costretto di chiamare a giudici gli elettori. (*Mormorio*).

Non ci sarebbe altro da fare, se fatalmente dopo il vostro voto dovesse sorgere un conflitto fra le due Camere.

Il Senato resta perchè è perpetuo, non è così per la Camera dei deputati. Nella lotta fra il Senato e la Camera non havvi che un sol giudice, il popolo, ed al popolo, ove ne fosse il caso, mi appellerei. (*Applausi dalle tribune*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Majorana-Calatabiano.

Voci: Ai voti, ai voti!

PRESIDENTE. Ho dato la parola al senatore Majorana; se volevano la chiusura, dovevano domandarla prima.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Io non intendevo disturbare alcuno degli onorevoli colleghi che chiedono di passare ai voti.

Mi ero alzato per rispondere all'invito del signor presidente e dire che, dopo il discorso dell'onorevole presidente del Consiglio, io ritengo che sia venuto meno qualsiasi bisogno, ed è in me venuto meno il desiderio di parlare; e questo dichiaro. Se però la discussione dovesse continuare, tornerei a pregare il signor presidente di riservarmi la parola.

PRESIDENTE. Ella dunque rinuncia alla parola?

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Per ora.

PRESIDENTE. Sta bene.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. L'Ufficio centrale ha il dovere di far conoscere al Senato quali siano i suoi divisamenti e le sue proposte dopo il discorso del signor ministro. È per questo motivo soltanto che parlo, giacchè la discussione parmi sotto ogni altro aspetto esaurita.

La discussione è stata portata, per verità, dal presidente del Consiglio su di un campo più esteso di quello nel quale si credeva che dovesse rimanere.

L'onor. presidente del Consiglio ha discorso anche del numero 3 dell'art. 87 intorno al quale io non aveva avuto alcuna occasione di esprimere l'opinione dell'Ufficio centrale; essendomi limitato a rispondere ad alcune obiezioni, che erano state desunte da quest'articolo contro la tesi da me sostenuta.

Io mi riservo quindi di parlare sull'art. 87 numero 3, nel caso che la discussione su di esso dovesse continuare.

Mi permetto soltanto di accennare che non sono arrivato a comprendere le obiezioni sollevate dal presidente del Consiglio, contro le modificazioni proposte al numero 3 dell'art. 87; soprattutto non sono arrivato a comprendere il rapporto che la questione in esso risolta possa avere con quella cui si riferisce il numero precedente, del quale si venne finora discutendo.

A me non fa veramente impressione come l'ha fatta al presidente del Consiglio, che istituti, come sono le confraternite, per natura misti e in gran parte d'Italia quasi esclusivamente ecclesiastici, disperdano, come egli dice, una parte così cospicua della loro rendita in

ispese di culto. Accetto i risultati delle statistiche, ma...

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Non le ho fatte io.

Senatore COSTA, *relatore*. ... Non contesto, ripeto, i risultati delle statistiche; ma trovo essere l'espressione di un fatto assolutamente normale, per istituti che sono misti di culto e beneficenza, e nei quali ordinariamente la beneficenza non è che un accessorio, essendo principale, e in alcune provincie quasi esclusivo, lo scopo di culto.

Può essere che queste spese siano eccessive; può essere opportuno rivolgerle a miglior fine; nè intorno a ciò vi è disaccordo, avendo l'Ufficio centrale ammesso colla trasformazione anche di questi istituti, e colla revisione degli statuti, la possibilità, il mezzo, la facilità di riparare al danno, di togliere gli abusi.

Ciò che non comprendo è che dalla condizione delle confraternite e della necessità di riformarle si possa trarre un argomento per sostenere nei termini in cui fu proposta la disposizione contenuta nell'art. 87, n. 2, relativa ai legati di culto.

Intorno poi a quest'art. 87, n. 2, mi occorre prima di tutto di dire una parola, per così dire, a difesa mia personale.

L'onor. presidente del Consiglio persiste a ritenere assurdo che si possa trovare un Governo il quale trasformi un legato fatto allo scopo di estendere, d'aumentare, di migliorare un'opera d'arte. Ed io sono perfettamente di accordo con lui che è assurdo supporre che vi possa essere un Governo che perda il senso della convenienza fino a compiere un atto di questa natura. Ma la questione non è questa. Il presidente del Consiglio doveva dimostrare che la proposta di cui trattasi non consentirebbe di compierlo: e questa dimostrazione egli non ha tentato di dare, nè avrebbe potuto darla. Per cui rimane fermo ciò che io dissi nel mio primo discorso che l'assurdo vero, flagrante starebbe nell'approvare una proposta per la quale l'assurdo diventerebbe possibile.

L'onor. presidente del Consiglio poi, se io non ho mal compreso le sue parole, difendendo il merito della proposta, piuttosto che eliminare i dubbi che io aveva sollevati sulla portata dell'art. 87, n. 2, li ha aumentati; giacchè se potessimo prendere alla lettera la sua dimo-



strazione dovremmo dedurre che questo articolo non dovrebbe essere applicabile che a quei legati ed opere di culto vietati, di origine antica, innominati, fatti a persona incerta prima del 1865; e cioè prima della pubblicazione del Codice civile.

Ma evidentemente la formula di quest'articolo, affatto generica, comprende il passato senza distinzioni, si applica all'avvenire senza limiti e senza riserve. Esso non contempla soltanto i legati di culto vietati, anteriori al Codice civile, ma ogni legato, lasciato od opera pia di culto che non sia soppressa dalle leggi eversive o non debba essere mantenuta, tanto nel presente che nell'avvenire.

Tanto è vero che ammette di sottrarre alla trasformazione soltanto quelli i quali si riferiscono a enti conservati od alla loro dotazione.

E giacchè si è parlato di dotazione degli enti conservati, si presenta l'opportunità di notare un altro difetto della proposta, e cioè la difficoltà di determinare ciò che veramente essa sia ed a chi spetti di dichiararlo.

E lo comprese il collega Ceneri che lasciò comprendere essere questo un argomento d'ordine giuridico di competenza dei tribunali.

Io non vorrei contraddirlo; ma parmi che non sia nel vero, e che trattisi tutt'al più di interesse, intorno al quale potrà essere provocata la giurisdizione del Consiglio di Stato.

Ma con quali criteri? In base a quali elementi di fatto e di diritto, ove questi manchino, come sempre mancano, nei decreti di autorizzazione? Tutto questo è incerto; può essere arbitrario ed è un nuovo e non meno grave pericolo al quale si deve ovviare.

Il signor presidente del Consiglio ci ha invitati ad essere deferenti alle sue insistenze come egli, in tutto il corso della discussione di questo progetto, si mostrò deferente alle nostre.

Ed è vero: il presidente del Consiglio, sarebbe ingiusto negarlo, fu durante questa discussione, esuberante di cortese deferenza verso le proposte dell'Ufficio centrale; e di ciò, in quanto vi ha parte l'animo suo, io gliene esprimo viva gratitudine. Ma come noi non abbiamo compiuto un atto di debolezza accettando i principi della legge, egli non lo ha compiuto accettando le modificazioni che vi abbiamo introdotte: e il concorso che, dall'una e dall'altra parte, ci siamo dato non fu che la manifesta-

zione di un identico proposito, l'espressione di uno stesso desiderio: quello di rendere la legge accettabile; di ottenere che sia votata dal Parlamento colla maggiore concordia di voti; di far in modo che sia accolta dal paese colla deferenza che è concessa soltanto alle leggi autorevolmente studiate e largamente discusse. Oltre questi legittimi confini nulla l'Ufficio centrale ha chiesto al Governo, nulla può chiedere il Governo all'Ufficio centrale ed al Senato; altrimenti la ragionevole deferenza reciprocamente usata si muterebbe in deplorabile sfacchezza.

L'onor. presidente del Consiglio ha pure espresso il pensiero che, accolta dal Senato la proposta dell'Ufficio centrale, potrebbe essere chiamato a dire l'ultima parola il voto degli elettori.

Io non sono autorizzato a discutere, come relatore di un progetto d'indole tecnica e giuridica, di una questione di alta politica. Ma, come espressione del mio sentimento personale, non esito a dire che a me non pare che una questione di ordinamento amministrativo della beneficenza possa essere un tema sul quale il corpo elettorale, convocato nei comizi, da chi, ben inteso, ne ha il diritto a norma dello Statuto, possa fornire un criterio per determinare l'indirizzo del Governo e decidere della vita politica del paese.

Io credo piuttosto che una questione come questa, gettata in piazza, sarebbe adoperata come strumento per appassionare il corpo elettorale; e invece di guidarlo nella manifestazione dei voti del paese, sarebbe causa deplorabile di incertezza e di confusione. (*Bravo! Bene! Benissimo!*)

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* Mi permetta l'onor. Costa di dirgli, che egli è caduto in un gravissimo errore.

Il n. 2 dell'art. 87 che discutiamo, che cosa dice?

Dice che sono trasformati come le altre opere di beneficenza i lasciti, legati ed opere pie di culto che non siano più corrispondenti ad un bisogno della popolazione.

Ora, se ci può essere un ministro o un prefetto che ritenga non siano corrispondenti ai bisogni della popolazione i templi nei quali si

celebrano i riti del cattolicesimo, bisogna conchiudere che questo ministro o questo prefetto sia meritevole del manicomio.

Noi, lo sapete, ci occupiamo della costruzione della chiesa di San Paolo. È lo Stato che compie quella costruzione. Come mai dunque può venire in mente che con le parole scritte nel paragrafo secondo dell'art. 87, cioè che debbano essere trasformati i legati non corrispondenti ad un bisogno della popolazione, si possa comprendere la devoluzione agl'istituti di beneficenza dei legati destinati alle opere del Duomo di Milano?

Fu un'arte oratoria quella dell'on. Costa; e non ho null'altro da dire.

Vuolsi una grande abilità nella interpretazione, per fare risultare dalle parole accennate la possibilità di un tale arbitrio. E certamente sarebbe stoltezza il pensarlo.

Io vorrei vedere che il Consiglio comunale di Milano, ad una proposta che si facesse per la sospensione dei lavori del Duomo, osasse dare una deliberazione affermativa!

L'onor. Costa disse che la questione portata fuori del Parlamento si appassionerebbe.

Anche in questo non siamo d'accordo.

Secondo i precetti e le consuetudini costituzionali, quando sorge un dissenso fra le due Camere, e spero che non ne sarà il caso, pel Governo non havvi che da scegliere uno dei due partiti, o cedere, o sciogliere la Camera. Quando vi è conflitto, bisogna che il paese si pronunci.

Tutte le questioni possono diventare politiche, anche una questione economica.

Ma chi è il giudice naturale?

Il Senato non può essere sciolto; solo la Camera dei deputati è soggetta a cotesto procedimento, ed esso è necessario perchè l'opinione popolare si pronunci tra i due contendenti; non c'è altro giudice.

La potestà del Re non basta a ricomporre il dissidio.

Parlando in questo modo, seguo i retti principi del sistema costituzionale, e non c'è ragione di dare a credere che così non sia.

PRESIDENTE. Il signor ministro riprende anche le altre parti dell'articolo 86 del progetto votato dall'altra Camera?

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno...* Anche le altre parti, l'articolo intiero.

PRESIDENTE. Sta bene.

Nessun altro chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione.

Or dunque porrò la questione.

Si discuteva, come il Senato sa, il testo dell'art. 87 quale è stato proposto dall'Ufficio centrale.

In questo testo era soppressa una parte della proposta ministeriale venuta dall'altro ramo del Parlamento.

Alcuni colleghi, dei quali già lessi i nomi, proposero che questa parte fosse reintegrata.

Sopra questa domanda speciale, dieci signori senatori, cioè: gli onorevoli Cantoni, Griffini, Martinengo, Borelli, Cordova, Pace, Giuliani, Calcagno, Polti e Secondi, chiesero che si voti per divisione.

Dodici signori senatori, cioè: gli onorevoli Boncompagni-Ottoboni, Di Sartirana, D'Adda, Camozzi-Vertova, Lampertico, Di Sambuy, Scalinì, Cesarini, Petri, Prinetti, Sonnino e Torrigiani, chiesero invece la votazione a scrutinio segreto.

Più tardi il signor ministro dell'interno domandò di contrapporre al testo dell'art. 87 del progetto dell'Ufficio centrale in discussione, tutto l'intiero articolo 86 del progetto quale fu votato dall'altro ramo del Parlamento.

Mi pare che, per suffragare a queste varie domande, sia opportuno votare partitamente su ogni comma dell'art. 87, e quando si giungerà al comma in contestazione, a quello cioè che l'Ufficio centrale ha soppresso e che ora si vorrebbe reintegrato, di votare sul medesimo a scrutinio segreto.

Per questa votazione a scrutinio segreto farò disporre le urne, avvertendo i signori senatori i quali intendono di reintegrare il comma soppresso, cioè di votare in favore del comma stesso, di mettere la pallina bianca nell'urna bianca, e la pallina nera nell'urna nera.

Quelli che intendono invece di mantenerlo soppresso, metteranno invece la pallina nera nell'urna bianca, e la pallina bianca nell'urna nera.

Prego inoltre i signori senatori di venire a porre il loro voto nell'urna di mano in mano che siano chiamati, secondo il loro turno, per appello nominale, onde evitare dispiacevoli incidenti.

Senatore COSTA, *relatore.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore COSTA, *relatore*. Sulla posizione della votazione io mi rimetto interamente all'autorità del presidente del Senato.

Siccome però il n. 2 dell'art. 87 è coordinato anche alla prima parte dell'articolo, così ad evitare la eventualità di una diversità di voto tra le diverse parti, io chiedo al signor presidente se non sia il caso di votare prima il detto n. 2.

PRESIDENTE. Votare cioè prima la reintegrazione del comma che fu soppresso. Sta bene; non ho nulla in contrario.

Procederemo dunque alla votazione a scrutinio segreto del n. 2 dell'art. 86 del progetto ministeriale che alcuni signori senatori, dei quali ho letto i nomi, vorrebbero reintegrare nella legge.

Lo rileggo:

« 2. Ai lasciti, legati ed opere pie di culto che non sieno più corrispondenti ad un bisogno della popolazione del luogo; ferme stanti le vigenti leggi relative agli enti ecclesiastici conservati e alle loro dotazioni, e mantenute le soppressioni e devoluzioni dalle leggi stesse ordinate ».

Il signor ministro accetta la reintegrazione di questo inciso; la maggioranza dell'Ufficio centrale non l'accetta.

Quelli che intendono di reintegrare l'inciso voteranno in favore di esso, mettendo cioè la pallina bianca nell'urna bianca e la pallina nera nell'urna nera.

Quelli che intendono di approvarne la soppressione, voteranno contro, ossia metteranno la pallina bianca nell'urna nera e la pallina nera nell'urna bianca.

Prego nuovamente i signori senatori di venire a votare di man in mano che siano chiamati.

Si procede all'appello nominale.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Si procede al contr'appello.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. fa il contr'appello.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Si procede alla numerazione dei voti.

Prego i signori senatori segretari di numerare i voti.

(I signori senatori segretari fanno lo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione sulla proposta di reintegrare nell'art. 87 del progetto dell'Ufficio centrale, il n. 2 dell'art. 86 del progetto ministeriale:

Votanti . . . . .	169
Favorevoli . . . . .	76
Contrari . . . . .	93

Il Senato non approva la reintegrazione del n. 2 dell'art. 86 del progetto ministeriale, nell'art. 87 del progetto dell'Ufficio centrale.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Dopo la votazione annunziataci dal presidente, chiedo al Senato di sospendere la discussione di questa legge, dovendo prendere gli ordini di Sua Maestà.

PRESIDENTE. Per conseguenza, nella seduta di domani si procederà alla discussione degli altri progetti di legge iscritti all'ordine del giorno. Leggo l'ordine del giorno della seduta di domani.

Alle ore 2 pom. seduta pubblica.

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Disposizioni circa le ammissioni e le promozioni della magistratura.

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1888-89;

Spesa straordinaria per la sistemazione del palazzo « Albergo Arti » di proprietà del comune di Modena, degli istituti archeologici, artistici e scientifici di pertinenza dello Stato esistenti in quella città;

Sulle istituzioni pubbliche di beneficenza (*seguito*);

Conversione in legge del regio decreto 26 luglio 1888, n. 5602 (serie 3ª), col quale furono introdotte variazioni nella tariffa dei dazi di confine rispetto all'acido acetico e alla saccarina;

Convalidazione del regio decreto 29 settembre 1889 che vieta l'introduzione e la produzione nello Stato della saccarina e dei prodotti saccarinati;

Modificazioni alle leggi postali;

Autorizzazione ai comuni di Bubbio, Cassi-

LEGISLATURA XVI — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1890

nelle, Castagnole ed altri ed a qualche frazione di comune ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'esercizio 1890 la media del triennio 1884-85-86;

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1890-91;

Autorizzazione di modificare la tariffa dei tabacchi;

Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali;

Disposizioni supplementari alla legge 25 febbraio 1889, n. 3732, sui consorzi d'irrigazione e derivazioni d'acqua per uso industriale;

Trattato di amicizia e di commercio fra l'Italia e lo Stato libero di Orange.

La seduta è sciolta (ore 6 e 30).